

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(2001/C 96 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 574 def. — 2000/0259(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato.
- (2) Il comitato scientifico direttivo ha formulato una serie di pareri la cui conclusione principale è che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali risultati inadatti al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria non devono entrare nella catena alimentare animale.
- (3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare secondo la natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le possibilità di utilizzazione di taluni materiali di origine animale e definire metodi di utilizzazione o di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla produzione di materie prime per mangimi.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno chiarire il rapporto tra la direttiva 90/667/CEE e la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽²⁾, al fine di evitare confusione e conflitti di interessi tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare, i sottoprodotti di origine animale destinati a un'operazione di eliminazione o recupero devono essere trattati come rifiuti per garantire che la loro eliminazione o il loro recupero siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e avvengano nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

(5) La conferenza scientifica internazionale sulle farine di carne e di ossa, organizzata a Bruxelles il 1° e il 2 luglio 1997 dalla Commissione e dal Parlamento europeo, ha avviato un dibattito sulla produzione di tali farine e sul loro utilizzo per l'alimentazione degli animali. La conferenza ha invitato a proseguire la riflessione sulle future politiche da applicare nel settore. Nel novembre 1997, al fine di avviare un dibattito pubblico il più ampio possibile sul futuro della legislazione comunitaria relativa agli alimenti per animali, la Commissione ha ultimato un documento di consultazione sulle farine di carne e di ossa. Tale consultazione ha rivelato un generale consenso circa la necessità di modificare la direttiva 90/667/CEE per tener conto dei nuovi dati scientifici.

(6) A partire da ottobre 1996, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha svolto diverse serie di ispezioni negli Stati membri per valutare la presenza e la gestione dei principali fattori di rischio connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e delle relative procedure di sorveglianza. Parte della valutazione riguardava i sistemi di lavorazione degli scarti a fini commerciali e altri metodi di smaltimento dei rifiuti animali. A seguito delle ispezioni sono state formulate conclusioni generali e un certo numero di raccomandazioni, in particolare per quanto concerne la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.

(7) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati e immagazzinati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati con altri sistemi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, incenerimento o coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51; direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39; direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

- (8) Occorre stabilire norme specifiche di controllo degli impianti di trasformazione, in particolare per quanto concerne le procedure particolareggiate per la convalida dei metodi di trasformazione e l'autocontrollo della produzione.
- (9) Per tener conto di determinate prassi, deve essere possibile derogare alle procedure di trasformazione previste per usi controllati.
- (10) È necessario effettuare ispezioni comunitarie negli Stati membri per accertare l'applicazione uniforme delle prescrizioni sanitarie. Tali ispezioni dovrebbero includere procedure di verifica dei sistemi.
- (11) La normativa comunitaria in materia di sanità è fondata su solide basi scientifiche. Per questo motivo, i comitati scientifici competenti istituiti con le decisioni della Commissione 97/404/CE⁽¹⁾ e 97/579/CE⁽²⁾ devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario.
- (12) Le modalità di sostegno finanziario per la trasformazione e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale variano molto da uno Stato membro all'altro. Per evitare che ciò possa incidere sulle condizioni di concorrenza tra i prodotti agricoli è necessario svolgere un'analisi e, se del caso, adottare opportune disposizioni a livello comunitario.
- (13) Alla luce di quanto sopra esposto appare pertanto necessario procedere a una revisione sostanziale della normativa sui sottoprodotti di origine animale.
- (14) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e in particolare le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana, sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore ed accrescerne la produttività, sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario specificare, per taluni sottoprodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato.
- (15) Per garantire che i prodotti importati dai paesi terzi rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità occorre introdurre, per tali paesi e i relativi stabilimenti, un sistema di riconoscimento associato a una procedura comunitaria di ispezione che consenta di accertare che le condizioni del riconoscimento stesso vengono rispettate. L'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia può aver luogo a condizioni differenti da quelle applicabili ai prodotti comunitari corrispondenti, in particolare nella misura in cui le garanzie richieste riguardano i residui di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CEE del Consiglio⁽³⁾. Per garantire che i suddetti alimenti e le relative materie prime vengano destinati esclusivamente all'uso previsto occorre stabilire misure di controllo adeguate sull'importazione dei materiali di scarto.
- (16) Il documento di accompagnamento dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni del presente regolamento. Il certificato sanitario deve essere mantenuto al fine di verificare la destinazione di taluni prodotti importati.
- (17) Dette finalità sono attuate dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽⁴⁾.
- (18) Varie decisioni di applicazione delle direttive 90/667/CEE e 92/118/CEE sono state adottate dal Consiglio e dalla Commissione. La direttiva 92/118/CEE è stata inoltre modificata in maniera sostanziale e si prevedono ulteriori modificazioni. Di conseguenza, il settore dei prodotti di origine animale non destinati al consumo umano è attualmente disciplinato da un gran numero di atti normativi comunitari diversi. Occorre pertanto semplificare la normativa comunitaria relativa a tali prodotti.
- (19) Una tale semplificazione consentirà inoltre una maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme d'igiene specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme d'igiene specifiche non deve tuttavia condurre alla deregolazione; occorre pertanto mantenere e, ove richiesto per garantire la tutela della salute pubblica e animale, rafforzare le norme d'igiene per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
- (20) I prodotti in questione devono essere assoggettati alle norme di controllo veterinario e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 169 del 27.6.1997, pag. 85, decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE (GU L 179 del 18.7.2000, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18; decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3 [Modificazione proposta dalla Commissione nel documento COM(2000) 320].

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49, direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32).

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CE.

- (21) Sono necessari controlli efficaci sui prodotti importati nella Comunità. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante l'attuazione dei controlli prescritti dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾.
- (22) Pertanto la direttiva 90/667/CEE, la decisione 95/348/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme veterinarie e di polizia sanitaria applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento di taluni tipi di rifiuti destinati alla vendita su scala locale per l'alimentazione di determinate categorie di animali ⁽²⁾ e la decisione del Consiglio 1999/534/CE, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione ⁽³⁾, devono essere abrogate.
- (23) Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, è opportuno instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (24) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca quanto segue:
- a) le norme sanitarie e di polizia sanitaria per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o animale;
- b) le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato, al commercio e all'importazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, destinati a fini diversi dal consumo umano.

2. Ferme restando le pertinenti disposizioni sanitarie e di polizia sanitaria, il presente regolamento non si applica a quanto segue:

- a) agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
- b) al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell'azienda di origine;
- c) alle carcasse o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali;
- d) agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati ai fini del consumo umano nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale applicabile.

3. Il presente regolamento fa salve le normative nazionali in campo veterinario sull'eradicazione ed il controllo di talune particolari malattie e l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti e quelle che figurano all'allegato I:

- 1) *sottoprodotti di origine animale*, carcasse o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6 non destinati al consumo umano, ad esclusione degli ovuli, degli embrioni, dello sperma e dei rifiuti di cucina e dei pasti;
- 2) *materiali di categoria 1*, sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4;
- 3) *materiali di categoria 2*, sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 5;
- 4) *materiali di categoria 3*, sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6;
- 5) *animali*, qualsiasi animale vertebrato o invertebrato (inclusi pesci, rettili e anfibi);
- 6) *animali di allevamento*, qualsiasi animale detenuto, ingrassato o allevato per la produzione di alimenti (carne, latte, uova), lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto di origine animale;
- 7) *animali selvatici*, qualsiasi animale non detenuto dall'uomo, eccetto i pesci;

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37-42.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 8) *animali da compagnia*, qualsiasi animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumata;
- 9) *autorità competente*, l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad accertare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o qualsiasi autorità alla quale essa abbia delegato tale competenza;
- 10) *immissione sul mercato*, qualsiasi atto con il quale sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati oggetto del presente regolamento sono forniti a terzi a fini di vendita, sono ceduti a terzi in qualsiasi altra forma, a titolo oneroso o gratuito, ovvero sono immagazzinati ai fini della fornitura a terzi, indipendentemente dal fatto che detto atto abbia luogo in uno Stato membro, tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo o viceversa;
- 11) *scambi*, il commercio tra Stati membri di prodotti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;
- 12) *produttore*, qualsiasi persona la cui attività sia volta alla produzione di sottoprodotti di origine animale;
- 13) *impianto di trasformazione*, qualsiasi impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale;
- 14) *impianto di trasformazione di categoria 1*, qualsiasi impianto in cui materiali di categoria 1 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o di un'ulteriore trasformazione;
- 15) *impianto di trasformazione di categoria 2*, qualsiasi impianto in cui materiali di categoria 2 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o di un'ulteriore trasformazione;
- 16) *impianto di trasformazione di categoria 3*, qualsiasi impianto in cui materiali di categoria 3 vengono trasformati in materie prime per mangimi;
- 17) *metodi di trasformazione*, i metodi di cui all'allegato III, capo III;
- 18) *impianto oleochimico*, impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 2 o 3 alle condizioni definite nell'allegato IV, capo III;
- 19) *incenerimento*, l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti da essi derivati in un impianto di incenerimento;
- 20) *coincenerimento*, l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti da essi derivati in un impianto di coincenerimento;
- 21) *impianto di incenerimento*, impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa all'incenerimento dei rifiuti) ⁽¹⁾;
- 22) *impianto di coincenerimento*, impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/.../CE (... incenerimento dei rifiuti);
- 23) *discarica*, area di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio ⁽²⁾;
- 24) *impianto per la produzione di biogas*, impianto adibito alla produzione e alla raccolta di biogas derivante dalla degradazione biologica di materie organiche in condizioni anaerobiche;
- 25) *impianto di compostaggio*, impianto che provvede alla degradazione biologica di materiale organico in condizioni aerobiche;
- 26) *prodotti tecnici*, prodotti ottenuti da determinati sottoprodotti di origine animale, destinati a fini diversi dal consumo umano o animale; essi includono in particolare le pelli conciate e trasformate, i trofei di caccia, la lana trasformata, i peli, le setole, le piume e le parti di piume, i prodotti dell'apicoltura, il siero di equidi, i prodotti sanguigni, i prodotti farmaceutici, i prodotti a base di ossa per la fabbricazione di porcellana, le colle e le gelatine, lo stallatico liquido trasformato;
- 27) *impianto tecnico*, impianto adibito alla fabbricazione di prodotti tecnici;
- 28) *impianto di transito di categoria 1 o 2*, impianto che provvede alla manipolazione e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 1 o 2 in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale. Questo tipo di impianto può essere utilizzato per talune attività preliminari di trasformazione quali l'asportazione delle pelli di ruminanti o l'effettuazione di ispezioni «post mortem»;
- 29) *impianto di transito di categoria 3*, impianto che provvede alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione o al congelamento sotto forma di blocchi o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 3 in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale;
- 30) *centri di raccolta*, locali adibiti alla raccolta e al trattamento di determinati sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per le categorie di animali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c);
- 31) *impianto di magazzinaggio*, impianto, diverso dagli stabilimenti e dagli intermediari oggetto della direttiva 95/69/CE del Consiglio ⁽³⁾, che provvede al magazzinaggio temporaneo dei sottoprodotti di origine animale trasformati in attesa di un'utilizzazione o eliminazione finale;

⁽¹⁾ COM(1998) 558 def.

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

- 32) *sottoprodotti di origine animale non trasformati*, sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti soltanto a refrigerazione o ad un altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza;
- 33) *proteine animali trasformate*, proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimenti per animali, come fertilizzanti organici o ammendamenti oppure come ingrediente di alimenti per animali o animali da compagnia. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di carne e di ossa, di sangue, di piume, di zoccoli, di corna, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele o i prodotti contenenti tali prodotti;
- 34) *materie prime per mangimi*, ingredienti di origine animale destinati agli animali di allevamento; comprendono le proteine animali trasformate, i grassi fusi, l'olio di pesce, la gelatina e le proteine idrolizzate, il fosfato bicalcico, il latte e i prodotti lattiero-caseari;
- 35) *fertilizzanti organici e ammendamenti*, materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere compost e residui di digestione derivanti dalla produzione di biogas;
- 36) *partita*, quantitativo di prodotto fabbricato, lavorato o imballato in condizioni praticamente identiche;
- 37) *grassi fusi*, grassi ottenuti dalla trasformazione di materiali di categoria 2 o 3;
- 38) *ciccioli*, i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;
- 39) *alimenti per animali da compagnia*, alimenti destinati ad animali da compagnia e contenenti materiali di categoria 3;
- 40) *articoli da masticare*, prodotti commestibili non conciati destinati agli animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati o da altre materie animali;
- 41) *impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia*, impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o ingredienti per tali alimenti o articoli da masticare la cui elaborazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale;
- 42) *stallatico liquido*, gli escrementi o l'urina di biungulati, equidi o volatili da cortile, con o senza lettiera, nonché il guano;

43) TSE, tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili ad eccezione di quelle riscontrabili nell'uomo;

44) *materiali specifici a rischio*, i materiali di cui all'allegato II, capo B, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio (... prevenzione e controllo di talune BSE).

Articolo 3

Obblighi generali

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati sono raccolti, trasportati, immagazzinati, manipolati, trasformati, eliminati, immessi sul mercato, importati da paesi terzi e utilizzati in conformità del presente regolamento.

CAPO II

CATEGORIZZAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO INTERMEDIO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 4

Materiali di categoria 1

1. I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

- a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:
- i) gli animali sospetti di essere affetti da una TSE o provenienti da un luogo in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata, compresi gli animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
 - ii) gli animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
 - iii) gli animali da laboratorio, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
 - iv) gli animali selvatici non detenuti dall'uomo, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali.

b) i materiali specifici a rischio, compresi i ruminanti morti contenenti tali materiali;

(¹) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di contaminanti pericolosi per l'ambiente e altre sostanze elencate nel gruppo B, punto 3), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹⁾, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e dei macelli in cui viene effettuata l'asportazione dei materiali specifici a rischio. Si tratta in particolare di mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli impianti stessi;

e) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 1 sono sottoposti a quanto segue:

a) eliminazione diretta come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti);

b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10; eliminazione dei materiali risultanti come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti);

c) ad esclusione dei materiali di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 secondo il metodo di trasformazione 1; eliminazione finale dei materiali risultanti, come rifiuti in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;

d) eliminazione con altri metodi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente.

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.

4. In deroga al paragrafo 2, gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento in conformità dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 5

Materiali di categoria 2

1. I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) lo stallatico liquido di tutte le specie animali e il contenuto del tubo digerente dei mammiferi;

b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento di depurazione delle acque reflue dei macelli diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2; trattasi in particolare di mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli impianti stessi;

c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

d) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;

e) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 2 sono sottoposti a quanto segue:

a) eliminazione come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti);

b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 e:

i) i materiali risultanti devono essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti) o trasferiti in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE, o

ii) i grassi fusi devono essere sottoposti, presso un impianto oleochimico riconosciuto a norma dell'articolo 11, a un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare ai fertilizzanti organici o agli ammendamenti o destinati ad altro uso tecnico;

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

- c) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 secondo il metodo di trasformazione 1 e:
- i) i materiali proteici ottenuti devono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendamenti, oppure
 - ii) i materiali risultanti devono essere trattati presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;
- d) nel caso dei materiali di origine ittica, insilati secondo modalità da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- e) nel caso dello stallatico liquido, del contenuto del tubo digerente e dei materiali raccolti dai macelli di cui al paragrafo 1, lettera b):
- i) utilizzati senza trasformazione come materie prime presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio oppure sottoposti a trattamento presso un impianto tecnico a tal fine riconosciuto;
 - ii) se non si sospetta che possano diffondere gravi malattie trasmissibili, sparsi sui terreni conformemente al presente regolamento;
- f) eliminazione con altri metodi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente.
3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 2 devono essere effettuati unicamente presso impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.
4. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può se del caso decidere di autorizzare l'eliminazione di materiali di categoria 2 come rifiuti tramite sotterramento «in loco» nelle seguenti fattispecie:
- i) qualora la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione o di incenerimento,
 - ii) qualora i sottoprodotti animali interessati provengano da luoghi difficilmente accessibili e, pertanto, i quantitativi e le distanze da coprire non ne giustificano la raccolta.
- L'esecuzione del sotterramento deve essere conforme all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 6

Materiali di categoria 3

1. I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

- a) tutte le parti di animali macellati dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- b) tutte le parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- c) le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenute da animali macellati in un macello e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- d) il sangue ottenuto da animali macellati in un macello e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- e) i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
- f) i prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presenti alcun rischio per la salute umana o animale, qualora siano destinati ad animali d'allevamento e non siano stati trasformati conformemente alle norme di polizia sanitaria vigenti per la produzione di rifiuti alimentari;
- g) il latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il latte;
- h) i pesci e gli altri animali marini ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
- i) le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
- j) i gusci, i sottoprodotti dei centri di incubazione e quelli ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentano sintomi clinici di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso i prodotti medesimi;

k) il sangue, le pelli, gli zoccoli, le piume, la lana, le corna, i peli e le pellicce ottenuti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso i prodotti medesimi;

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, i sottoprodotti di origine animale sono sottoposti a quanto segue

- a) eliminazione come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti);
- b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 15;
- c) trasformazione presso un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 16;
- d) impiego come materie prime presso un impianto di produzione di alimenti per animali riconosciuto a norma dell'articolo 16;
- e) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 o un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 15 e i materiali risultanti vengano eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti), ovvero presso una discarica riconosciuta ai sensi della direttiva 1999/31/CE;
- f) trasformazione presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 12.

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 3 sono autorizzati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.

Articolo 7

Raccolta e trasporto

I sottoprodotti di origine animale, trasformati e non, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II.

Articolo 8

Registri

1. I produttori che spediscono prodotti di origine animale a partire da qualsiasi stabilimento conservano un registro contenente, per ciascuna partita, i seguenti dati:

- a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
- b) il quantitativo e la descrizione dei materiali;
- c) la destinazione della partita;

d) il nome del trasportatore.

2. Le persone addette al trasporto di sottoprodotti di origine animale registrano, all'atto del prelevamento, i seguenti dati

- a) l'indirizzo dello stabilimento da cui i materiali sono stati prelevati;
- b) la data di prelevamento;
- c) il quantitativo e la descrizione dei materiali;
- d) la loro destinazione.

3. Le persone che ricevono sottoprodotti di origine animale conservano un registro contenente i seguenti dati:

- a) la data di arrivo dei materiali;
- b) l'indirizzo dello stabilimento da cui i materiali sono stati spediti;
- c) il quantitativo e la descrizione dei materiali;
- d) il nome e l'indirizzo del trasportatore.

4. I registri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Articolo 9

Impianti di transito e di magazzinaggio

1. Gli impianti di transito e di magazzinaggio che ricevono sottoprodotti di origine animale devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli stabilimenti di transito di categoria 1 o 2 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VIII, capo I;
- b) manipolare e immagazzinare materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato VIII, capo II, parte B;
- c) avere applicato la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 22;
- d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 23.

3. Ai fini del riconoscimento, gli stabilimenti di transito di categoria 3 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VIII, capo I;
- b) manipolare e immagazzinare materiali di categoria 3 conformemente all'allegato VIII, capo II, parte A;
- c) avere applicato la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 22;
- d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 23.

4. Ai fini del presente riconoscimento, gli stabilimenti di magazzinaggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VIII, capo III;
- b) provvedere al magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale conformemente all'allegato VIII, capo III, punto 3;
- c) essere controllati dall'autorità competente.

CAPO III

RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 1 E 2, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS, DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DEGLI IMPIANTI OLEOCHIMICI

Articolo 10

Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2

1. Gli Stati membri riconoscono, per tutto o parte del loro territorio, uno o più impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali di categoria 1 e 2. Uno Stato membro può decidere di designare un impianto di trasformazione di categoria 1 e 2 situato in un altro Stato membro, previo accordo di quest'ultimo.

2. Ai fini del riconoscimento da parte dell'autorità competente, gli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capo I;
- b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio dei materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato III, capo II e all'allegato IV, capo I;
- c) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'allegato III, capo V;
- d) avere applicato la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 22;
- e) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 23;
- f) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici in funzione dei procedimenti impiegati;
- g) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione soddisfino i requisiti di cui all'allegato IV, capo I.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano meno le condizioni per la sua concessione.

Articolo 11

Riconoscimento degli impianti oleochimici

1. Gli impianti oleochimici sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) provvedere alla trasformazione dei grassi fusi conformemente alle norme di cui all'allegato IV, capo III;
- b) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici in funzione dei procedimenti impiegati;
- c) conservare un registro delle informazioni ottenute in applicazione della lettera b) per poterlo presentare all'autorità competente;
- d) essere soggetti a una supervisione esercitata dall'autorità competente per assicurarsi che il conduttore o il gerente dello stabilimento rispettino i requisiti del presente regolamento.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano meno le condizioni per la sua concessione.

Articolo 12

Riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

1. Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio che provvedono alla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, capo II, A;
- b) provvedere alla manipolazione e alla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale conformemente all'allegato IV, capo II, B e C;
- c) essere controllati dall'autorità competente;
- d) definire ed attuare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici;
- e) verificare che i residui della digestione siano conformi alle norme microbiologiche di cui all'allegato IV, capo II, D.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

Articolo 13

Spedizione di sottoprodotti di origine animale trasformati verso impianti di incenerimento o coincenerimento o verso discariche

1. I sottoprodotti di origine animale trasformati possono essere avviati all'eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento o verso discariche solo alle condizioni seguenti:

- a) i sottoprodotti di origine animale devono essere:
- i) trasportati in contenitori o veicoli coperti ed ermeticamente chiusi recanti, chiaramente indicate, le diciture «Inadatto al consumo animale — Destinato esclusivamente a incenerimento/coincenerimento/discarica», a seconda dei casi;
 - ii) spediti esclusivamente verso impianti di incenerimento o coincenerimento riconosciuti a norma della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti) o verso discariche riconosciute a norma della direttiva 1999/31/CE;
- b) l'autorità competente del luogo di origine deve informare l'autorità competente del luogo di destinazione sulla spedizione di ogni singola partita;
- c) l'autorità competente del luogo di destinazione deve informare l'autorità competente del luogo di origine sull'arrivo di ogni singola partita;
- d) l'autorità competente del luogo di destinazione deve assicurarsi che l'impianto o la discarica designati utilizzino la partita esclusivamente per gli impieghi stabiliti e conservino una completa documentazione, che dimostri il rispetto del presente regolamento.

2. I sottoprodotti di origine animale trasformati possono essere spediti verso altri Stati membri ai fini dell'eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento solo nel rispetto delle condizioni seguenti:

- a) lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio del suddetto materiale;
- b) i sottoprodotti di origine animale devono essere:
- i) accompagnati da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nell'allegato VII;
 - ii) trasportati in contenitori o veicoli coperti ed ermeticamente chiusi recanti, chiaramente indicata, la dicitura «Inadatto al consumo animale — Destinato esclusivamente a incenerimento o coincenerimento», se del caso

nelle lingue degli Stati membri di origine, di destinazione e di transito;

iii) inoltrati direttamente all'impianto di incenerimento o coincenerimento;

- c) gli Stati membri che inviano sottoprodotti di origine animale trasformati ad altri Stati membri debbono informare l'autorità competente del luogo di destinazione, mediante il sistema ANIMO, di ogni singola partita inviata; il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura «Inadatto al consumo animale — Destinato esclusivamente a incenerimento o coincenerimento»;
- d) gli Stati membri di destinazione debbono informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo d'origine dell'arrivo di ogni singola partita;
- e) gli Stati membri di destinazione devono assicurarsi che gli impianti o la discarica designati sul proprio territorio utilizzino la partita esclusivamente per i fini autorizzati e conservino una documentazione completa, che dimostri il rispetto del presente regolamento.

CAPO IV

IMMISSIONE SUL MERCATO DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI, ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA, ARTICOLI DA MASTICARE E PRODOTTI TECNICI

Articolo 14

Disposizioni generali di polizia sanitaria

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i sottoprodotti di origine animale di cui agli allegati V e VI non siano oggetto di scambi originari di un'azienda situata in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui sia sensibile la specie da cui il prodotto è ottenuto o originari di un impianto o zona da cui i movimenti o gli scambi presentino un rischio per la situazione sanitaria degli Stati membri o di zone di Stati membri, salvo nel caso di prodotti trattati in conformità del presente regolamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono garantire che i prodotti siano stati ottenuti a partire da animali conformi ai seguenti requisiti:

- a) provenire da un'azienda, un territorio o una parte di esso o, nel caso dei prodotti dell'acquacoltura, da un'azienda, una zona o una parte di essa, non soggetti a restrizioni di polizia sanitaria concernenti detti animali e prodotti, in particolare quelle contemplate dalle misure di controllo delle malattie imposte dalla normativa comunitaria o connesse alla presenza di una malattia trasmissibile grave di cui alla direttiva 92/119/CE del Consiglio (1);

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

b) non essere stati macellati in un impianto in cui erano presenti, al momento della macellazione, animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a).

3. Nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera a), la commercializzazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non sono infetti né sospettati di esserlo, è autorizzata purché, a seconda dei casi i prodotti siano conformi a quanto segue:

a) sono stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti conformi a tutti i requisiti di polizia sanitaria, o in momenti diversi;

b) sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio per la salute degli animali conformemente al presente regolamento ed effettuato presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto dallo Stato membro in cui si è verificato il problema di polizia sanitaria;

c) sono adeguatamente identificati;

d) rispettano le condizioni speciali di cui agli allegati V e VI, o le norme d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

In situazioni specifiche, condizioni diverse da quelle previste al primo comma possono essere introdotte con decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Tali decisioni tengono conto in particolare delle misure o analisi cui vanno sottoposti gli animali e delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate; esse inoltre precisano le misure necessarie per tutelare la salute degli animali nella Comunità.

Articolo 15

Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 3

1. Gli impianti di trasformazione di categoria 3 sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli stabilimenti di trasformazione di categoria 3 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capi I e II, e all'allegato V;

b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzino dei materiali di categoria 3 conformemente all'allegato V;

c) essere stati convalidati dall'autorità competente conformemente all'allegato III, capo V;

d) essere stati sottoposti all'autocontrollo di cui all'articolo 22 e a un controllo dell'autorità competente conformemente all'articolo 23;

e) fare in modo che, dopo la trasformazione, i prodotti siano conformi ai requisiti di cui all'allegato V, capo I.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano meno le condizioni per la sua concessione.

Articolo 16

Riconoscimento degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici

1. Gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) impegnarsi, in funzione dei requisiti specifici previsti nell'allegato VI per i prodotti ottenuti dall'impianto, a quanto segue:

i) rispettare le condizioni di produzione specifiche di cui al presente regolamento;

ii) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati;

iii) in base ai prodotti, prelevare campioni da analizzarsi in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dal presente regolamento siano rispettate;

iv) conservare una documentazione delle informazioni ottenute in applicazione dei punti ii) e iii) da presentare all'autorità competente; i risultati dei controlli e delle prove devono essere conservati per almeno due anni;

v) se dall'esito delle analisi di laboratorio di cui al punto iii) o da altre informazioni a disposizione emerge l'esistenza di un grave rischio sanitario o di polizia sanitaria, informarne l'autorità competente;

vi) spedire ai fini degli scambi soltanto prodotti corredati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome ed eventualmente il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione;

b) essere soggetti a una supervisione esercitata dall'autorità competente per assicurarsi che il conduttore o il gerente dello stabilimento rispettino i requisiti del presente regolamento.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano meno le condizioni per la sua concessione.

Articolo 17

Immissione sul mercato di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi

Gli Stati membri provvedono affinché le proteine animali trasformate e le altre materie prime per mangimi vengano immesse sul mercato unicamente se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere state elaborate presso un impianto di trasformazione di categoria 3 riconosciuto e sorvegliato conformemente all'articolo 15;
- b) essere state elaborate esclusivamente a partire da materiali di categoria 3 di cui alle lettere da a) a j) dell'articolo 6, paragrafo 1;
- c) essere state manipolate, trasformate, immagazzinate e trasportate conformemente all'allegato V;
- d) essere conformi alle norme di cui all'allegato V.

Articolo 18

Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici

Gli Stati membri provvedono affinché gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e i prodotti tecnici vengano immessi sul mercato unicamente nei casi seguenti:

- a) se sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato VI;
- b) se provengono da stabilimenti riconosciuti e sorvegliati conformemente all'articolo 16.

Articolo 19

Misure di salvaguardia

L'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE si applica ai prodotti contemplati negli allegati V e VI del presente regolamento.

Articolo 20

Fertilizzanti organici e ammendamenti

È proibito lo spargimento sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendamenti diversi dallo stallatico liquido.

CAPO V

DEROGHE

Articolo 21

Deroghe

1. Gli Stati membri possono autorizzare quanto segue, sotto la supervisione veterinaria dell'autorità competente:

- a) l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;
- b) l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassistria presso impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'articolo 16;
- c) nel rispetto delle norme di cui all'allegato IX, l'uso dei materiali di categoria 2, purché non provengano da animali uccisi o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali, nonché dei materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), per l'alimentazione dei seguenti animali:
 - i) animali da giardino zoologico;
 - ii) animali da circo;
 - iii) rettili che non sono animali da giardino zoologico o da circo;
 - iv) animali da pelliccia;
 - v) animali selvatici di specie in via di estinzione;
 - vi) animali selvatici di qualsiasi specie, qualora necessario a causa di condizioni alimentari difficili o per la preparazione di documentari;
 - vii) cani allevati in mute o canili riconosciuti;
 - viii) vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

2. Qualora si avvalgono delle deroghe di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e le comunicano le misure di controllo applicate per evitare raggiri nell'uso dei sottoprodotti di origine animale considerati.

3. Gli Stati membri compilano l'elenco degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a norma del paragrafo 1, lettera c), all'interno del proprio territorio. A fini ispettivi e di rintracciabilità dell'origine dei prodotti in questione, ciascun utente e ciascun centro di raccolta ricevono un numero ufficiale.

I locali degli utenti e dei centri di raccolta sono sorvegliati dall'autorità competente, che deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutte le loro parti per accertare l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 1, lettera c).

Qualora tale ispezione evidenzi che le suddette norme non vengono osservate, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni.

4. Modalità di applicazione delle misure di controllo necessarie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

CAPO VI

CONTROLLI E ISPEZIONI DA EFFETTUARE PRESSO GLI IMPIANTI DI TRANSITO E GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

Articolo 22

Controlli effettuati dagli impianti stessi

1. Gli operatori e i proprietari degli impianti di transito e degli impianti di trasformazione o i loro rappresentanti adottano tutte le misure necessarie per conformarsi al disposto del presente regolamento, e in particolare le seguenti:

- a) l'identificazione e il controllo dei punti critici negli impianti considerati;
- b) la definizione e l'attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;
- c) nel caso degli impianti di trasformazione, il prelievo di campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata al fine di verificarne la conformità con le norme stabilite dal presente regolamento per i prodotti interessati e il rispetto dei livelli massimi di residui fisico-chimici consentiti dalla normativa comunitaria;
- d) la registrazione dei risultati dei controlli e delle prove di cui alle lettere b) e c), che devono essere conservati per almeno due anni per poter essere messi a disposizione delle autorità competenti;
- e) l'istituzione di un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione.

2. Qualora i risultati della prova su campioni prelevati a norma del paragrafo 1, lettera c), non siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, l'operatore dell'impianto di trasformazione è tenuto a quanto segue:

- a) darne immediata notificazione all'autorità competente;

b) ricercarne le cause;

c) curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dall'impianto prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e che si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento conformemente alle norme previste dal presente regolamento.

3. Modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 23

Controlli ufficiali

1. Le autorità competenti procedono regolarmente ad ispezioni e controlli presso gli impianti di transito o gli impianti di trasformazione designati conformemente all'allegato III, capo IV.

2. La frequenza delle ispezioni e della sorveglianza dipende dalle dimensioni dell'impianto, dal tipo di prodotti elaborati nonché dalla valutazione dei rischi e dalle garanzie offerte conformemente al sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

3. Se dall'ispezione effettuata dall'autorità competente risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, tale autorità deve adottare le misure appropriate. Qualora non siano osservate le disposizioni del presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il fabbricante è tenuto a quanto segue:

- a) notificare immediatamente all'autorità competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato;
- b) trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'autorità competente;
- c) aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;
- d) esaminare i rapporti sui sottoprodotti di origine animale corrispondenti al campione di prodotto finito;
- e) procedere a un'adeguata decontaminazione e ripulitura dell'impianto.

4. Modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 24***Frequenza dei controlli e delle analisi microbiologiche**

1. Le modalità e la frequenza dei controlli di cui agli articoli 22 e 23 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. I metodi di riferimento da utilizzare per le analisi microbiologiche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 25***Elenco degli impianti riconosciuti**

Ciascuno Stato membro compila per il proprio territorio l'elenco degli impianti riconosciuti a norma degli articoli da 9 a 12 e degli articoli 15 e 16. Ciascun impianto riceve un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura delle sue attività.

Gli Stati membri comunicano tale elenco e i relativi aggiornamenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPO VII

CONTROLLI COMUNITARI*Articolo 26***Controlli comunitari**

1. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, delle disposizioni adottate in base allo stesso e di tutte le misure di salvaguardia, la Commissione effettua, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ispezioni sul posto e verifiche dei sistemi a tutti i livelli della produzione, dell'immissione sul mercato e dell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, anche per valutare l'organizzazione e il funzionamento delle autorità competenti negli Stati membri.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SULL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DA ESSI DERIVATI*Articolo 27***Disposizioni generali**

Le disposizioni sull'importazione da paesi terzi delle materie prime per mangimi di cui all'allegato V e degli alimenti per

animali da compagnia, degli articoli da masticare e dei prodotti tecnici di cui all'allegato VI non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità.

Tuttavia, l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata a condizioni specifiche stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 28***Divieti**

Le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella Comunità sono autorizzate esclusivamente nel quadro del presente regolamento.

*Articolo 29***Rispetto della normativa comunitaria**

1. I prodotti di cui agli allegati V e VI possono formare oggetto di importazioni nella Comunità solo se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. I prodotti di cui agli allegati V e VI, salvo altrimenti disposto negli stessi allegati, provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compreso in un elenco da redigere e aggiornare secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

L'elenco può essere combinato con altri elenchi definiti a fini sanitari o di polizia sanitaria.

Nel redigere tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) la normativa del paese terzo;
- b) l'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi ispettivi nel paese terzo, i poteri attribuiti a tali servizi e la sorveglianza a cui sono sottoposti, nonché l'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;
- c) le effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
- d) le garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;
- e) l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e i risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;

- f) i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;
- g) la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare pericoli per la salute dei cittadini o degli animali nella Comunità;
- h) la regolarità e rapidità con cui il paese terzo fornisce informazioni circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;
- i) le norme vigenti nel paese terzo e la relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme relative alle importazioni.

3. I prodotti di cui all'allegato V devono provenire da stabilimenti compresi in un elenco comunitario da redigere secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sulla base di una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo alla Commissione attestante che l'impianto è conforme ai requisiti comunitari ed è soggetto a controlli da parte di un servizio d'ispezione ufficiale nel paese terzo.

Gli elenchi approvati vengono modificati come segue:

- a) la Commissione informa gli Stati membri circa le modificazioni proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di stabilimenti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle modifiche medesime;
- b) gli Stati membri dispongono di sette giorni lavorativi, a decorrere dal ricevimento delle modifiche agli elenchi di stabilimenti di cui alla lettera a), per inviare osservazioni scritte alla Commissione;
- c) nel caso in cui almeno uno Stato membro faccia commenti per iscritto, la Commissione ne informerà gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscriverà il punto all'ordine del giorno della prossima riunione del comitato veterinario permanente per decidere secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- d) qualora non si riceva alcun commento da parte degli Stati membri entro il termine previsto alla lettera b), le modifiche agli elenchi saranno considerate da essi accettate; la Commissione informerà gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e le importazioni da tali stabilimenti saranno au-

torizzate nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte degli Stati membri di tale informazione.

4. I prodotti di cui all'allegato VI devono provenire da stabilimenti riconosciuti e registrati dall'autorità competente dei paesi terzi.

5. I prodotti spediti di cui agli allegati V e VI, salvo disposizioni contrarie contenute negli stessi allegati, devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X attestante che i prodotti stessi soddisfano le condizioni previste in detti allegati e provengono da stabilimenti che assicurano il rispetto di tali condizioni.

Articolo 30

Equivalenza

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, può essere adottata una decisione con cui si riconosce che le misure sanitarie applicate da un paese terzo, da un gruppo di paesi terzi o da una regione di un paese terzo, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e al trasporto di una o più categorie di prodotti di cui agli allegati V e VI, offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, purché il paese terzo fornisca prove oggettive al riguardo.

La decisione precisa le condizioni relative all'importazione di sottoprodotti di origine animale da tale paese, gruppo di paesi o regione.

2. Le condizioni d'importazione di cui al paragrafo 1 concernono tra l'altro quanto segue:

- a) la natura ed il contenuto del certificato sanitario che deve accompagnare il prodotto;
- b) le specifiche esigenze sanitarie applicabili alle importazioni nella Comunità;
- c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modificazione di elenchi di regioni o stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni.

3. Le norme d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 31

Ispezioni comunitarie e verifiche dei sistemi

1. Esperti della Commissione, se del caso accompagnati da esperti degli Stati membri, possono effettuare controlli in loco ai fini seguenti

- a) redigere l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi e definire le condizioni di importazione;

- b) verificare il rispetto di quanto segue:
- i) delle condizioni che consentono ad un paese terzo di figurare in un elenco comunitario;
 - ii) delle condizioni di importazione;
 - iii) delle condizioni di riconoscimento dell'equivalenza delle misure;
 - iv) delle misure di emergenza eventualmente adottate ai sensi della normativa comunitaria.

Gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli vengono nominati dalla Commissione.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese.

3. La frequenza e le modalità dei controlli di cui al paragrafo 1 possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. Se nel corso di un controllo di cui al paragrafo 1 viene constatata una grave infrazione delle norme sanitarie, la Commissione ingiunge immediatamente al paese terzo di adottare opportuni provvedimenti o sospende la spedizione dei prodotti e informa senza indugio gli Stati membri.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modificazioni degli allegati e misure transitorie

Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, gli allegati possono essere modificati o completati e possono essere inoltre adottate opportune misure transitorie.

Articolo 33

Procedura di regolamentazione

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

Articolo 34

Consultazione di comitati scientifici

Per ogni questione che rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento e possa avere conseguenze per la sanità pubblica o animale, può essere consultato il pertinente comitato scientifico.

Articolo 35

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni relative al finanziamento

La Commissione elabora una relazione, corredata di opportune proposte, sul sostegno finanziario concesso negli Stati membri per la trasformazione e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, con particolare riferimento ai materiali di categoria 1 e 2.

Articolo 37

Abrogazione

I riferimenti alla direttiva 90/667/CE si intendono fatti al presente regolamento. La direttiva 90/667/CEE e le decisioni 95/348/CE e 1999/534/CE sono abrogate.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2003 ⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Questa data è stata fissata al fine di concedere un periodo di 18 mesi ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Gelatina: proteina naturale, solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali (compreso il pesce e il pollame).

Proteine idrolizzate: miscela di polipeptidi, peptidi e aminoacidi ottenuti per idrolisi del collagene.

Pelli: tutti i tessuti cutanei e sottocutanei.

Concia: processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici.

Alimenti trasformati per animali da compagnia: alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, che sono stati sottoposti a un trattamento destinato a garantirne la stabilità.

Alimenti in conserva per animali da compagnia: alimenti per animali da compagnia sottoposti a trattamento termico e condizionati in recipienti ermeticamente chiusi.

Recipiente ermeticamente chiuso: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di microrganismi.

Alimenti greggi per animali da compagnia: alimenti per animali da compagnia che non hanno subito alcun trattamento inteso a garantirne la conservazione, salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione o processi equivalenti.

Farine di pesce: proteine animali trasformate ottenute da animali marini diversi dai mammiferi.

Sangue: sangue fresco intero.

Prodotti sanguigni: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, ad esclusione delle farine di sangue. Si tratta in particolare di plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti o miscele di tali prodotti.

Farine di sangue: prodotti sanguigni ottenuti da sangue sottoposto a trattamento termico conformemente all'allegato V, capitolo II e destinati all'alimentazione animale o ad essere utilizzati come fertilizzanti.

Prodotti sanguigni per uso tecnico e farmaceutico: prodotti sanguigni destinati a scopi tecnici o farmaceutici.

Prodotto utilizzato per la diagnosi in vitro: un prodotto confezionato, pronto all'uso, contenente un prodotto sanguigno e utilizzato, solo o in combinazione, come reagente, prodotto reagente, calibratore, kit o qualsiasi altro sistema, destinato all'utilizzazione «in vitro» per analisi di campioni di origine umana o animale, ad eccezione delle donazioni di organi e di sangue, solo o principalmente al fine di diagnosticare uno stato fisiologico, uno stato di salute, una malattia o un'anomalia genetica, o per determinare la sicurezza e la compatibilità con eventuali reagenti.

Reagente di laboratorio: un prodotto confezionato, pronto all'uso, contenente un prodotto sanguigno, utilizzato, solo o in combinazione, come reagente o prodotto reagente e destinato ai laboratori.

Lana, peli e setole non trasformati: lana di pecora, peli di ruminanti e setole di suini non sottoposti a lavaggio industriale o ad operazioni di conciatura.

Piume e parti di piume non trasformate: piume e parti di piume che non sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire la propagazione dei patogeni.

Prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano né ad un uso industriale.

ALLEGATO II

CONDIZIONI D'IGIENE APPLICABILI ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino tali per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto.
2. I sottoprodotti di origine animale devono essere raccolti e trasportati in contenitori o veicoli adeguati in modo da evitare dispersioni di materiale. I contenitori o i veicoli devono essere adeguatamente coperti. I veicoli destinati al trasporto refrigerato debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.
3. I veicoli, i copertoni e i contenitori riutilizzabili devono essere lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione e tenuti in buono stato di pulizia.
4. Quando i sottoprodotti di origine animale non sono trasportati direttamente alla rinfusa, le informazioni relative alla loro origine, al loro nome e alla loro natura e la dicitura «Sottoprodotti di origine animale — Non destinati al consumo umano» devono altresì figurare, in caratteri di almeno 2 cm di altezza, su un'etichetta apposta sui contenitori, i cartoni o altri imballaggi.
5. Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale, trasformati e non, e i prodotti da essi derivati, devono essere accompagnati:
 - i) da un documento commerciale che specifichi
 - la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - la descrizione dei materiali, compresa la loro classificazione ai sensi del presente regolamento;
 - il quantitativo dei materiali;
 - il luogo di origine dei materiali;
 - il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del destinatario;
 - ove del caso:
 - il numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto di origine;
 - la natura e i metodi del trattamento;

il documento commerciale deve essere fornito in tre esemplari (un originale e due copie); l'originale accompagna la partita fino alla destinazione finale ed è conservato dal destinatario, mentre il produttore e il trasportatore ricevono entrambi una copia;
 - oppure
 - ii) ove specificamente richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario rilasciato e firmato dall'autorità competente.

Il documento commerciale e il certificato sanitario di cui ai punti i) e ii) devono essere conservati per almeno due anni per poter essere messi a disposizione delle autorità competenti.

Il modello del documento commerciale di cui al punto i) o del certificato sanitario di cui al punto ii) può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
6. L'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per controllare i movimenti dei sottoprodotti di origine animale trasformati e non e dei prodotti da essi derivati verificando la compilazione dei registri e dei documenti richiesti che accompagnano tali prodotti durante il trasporto fino al luogo di destinazione e, se necessario, apponendo sigilli.

ALLEGATO III

CONDIZIONI GENERALI D'IGIENE APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

Condizioni generali per il riconoscimento degli impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai requisiti seguenti.
 - a) I locali dell'impianto di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata. È vietato l'accesso all'impianto a persone non autorizzate od animali.
 - b) L'impianto di trasformazione deve comprendere una sezione «pulita» e una sezione «sporca», adeguatamente separate. La sezione sporca deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. L'impianto di trasformazione deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale.
 - c) L'impianto di trasformazione deve disporre di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.
 - d) La sezione sporca deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei sottoprodotti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei sottoprodotti compressi nell'unità di trasformazione.
 - e) Tutte le installazioni utilizzate per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale devono funzionare conformemente ai requisiti del capitolo II. Qualora sia richiesto un trattamento termico, tutte le installazioni devono essere fornite di:
 - dispositivi di misura per controllare la temperatura nel tempo e, se necessario, la pressione nei punti critici;
 - dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
 - un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente.
 - f) Per prevenire la ricontaminazione del prodotto finito da parte di nuovi sottoprodotti di origine animale non trasformati che entrano nell'unità di trasformazione deve esistere una netta separazione tra la zona dell'impianto in cui i materiali destinati alla trasformazione vengono scaricati e le zone in cui avvengono la trasformazione e il magazzinaggio del prodotto finito.
2. L'impianto di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale nonché dei veicoli — diversi dalle navi — usati per il trasporto.
3. Adeguate strutture devono essere previste per la disinfezione delle ruote dei veicoli in uscita dalla sezione sporca dell'impianto di trasformazione.
4. Tutti gli impianti di trasformazione devono essere dotati di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti fissati dall'autorità competente.
5. L'impianto di trasformazione deve possedere un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio esterno. Il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

CAPITOLO II

Condizioni igieniche generali

1. I sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo. Fino al momento della trasformazione, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.
2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trasformato devono essere puliti in una zona apposita. L'ubicazione e la struttura di tale zona devono essere concepite in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.

3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione sporca non devono entrare nella sezione pulita se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione sporca alla sezione pulita. Una procedura di spostamento del personale deve essere definita per controllare i movimenti del personale tra le sezioni e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.
4. Le acque luride provenienti dalla sezione sporca devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.

La Commissione stabilisce le norme applicabili al trattamento delle acque luride provenienti dagli impianti di trasformazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti. A tal fine occorre applicare un programma documentato di lotta contro gli agenti nocivi.
6. Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite procedure particolareggiate di pulizia. Per la pulizia dei locali devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.
7. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati emersi devono essere documentati.
8. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.
9. I sottoprodotti di origine animale trasformati devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione.

CAPITOLO III

Metodi di trasformazione

Metodo 1

Trattamento continuo o discontinuo sotto pressione

Riduzione

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 50 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 50 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 50 mm il processo viene arrestato e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono portati a una temperatura interna superiore a 133 °C per almeno 20 minuti, senza interruzione e a una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo ⁽¹⁾; il trattamento termico può essere applicato come trattamento unico o come fase di sterilizzazione precedente o successiva al trattamento.
3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.

Metodo 2

Grassi naturali

Riduzione

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 150 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 150 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 150 mm il processo viene arrestato e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono portati a una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 125 minuti, a una temperatura interna superiore a 110 °C per almeno 120 minuti e a una temperatura interna superiore a 120 °C per almeno 50 minuti.

⁽¹⁾ Il metodo del «vapore saturo» consiste nell'eliminare tutta l'aria dalla camera di sterilizzazione e sostituirla con vapore.

3. La trasformazione viene effettuata con sistema discontinuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

Metodo 3

Grassi naturali — Trattamento continuo o discontinuo

Riduzione

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 30 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 30 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 30 mm il processo viene arrestato e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono portati a una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 95 minuti, a una temperatura interna superiore a 110 °C per almeno 55 minuti e a una temperatura interna superiore a 120 °C per almeno 13 minuti.
3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

Metodo 4

Aggiunta di grassi — Trattamento continuo o discontinuo

Riduzione

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 30 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 30 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 30 mm il processo viene arrestato e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale vengono posti in un recipiente con aggiunta di grassi e portati a una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 16 minuti, a una temperatura interna superiore a 110 °C per almeno 13 minuti, a una temperatura interna superiore a 120 °C per almeno 8 minuti e a una temperatura interna superiore a 130 °C per almeno 3 minuti.
3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

Metodo 5

Sgrassatura — Trattamento continuo o discontinuo

Riduzione

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 20 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 20 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 20 mm il processo viene arrestato e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono riscaldati fino alla coagulazione e sottoposti a pressione per estrarre l'acqua ed i grassi dal materiale proteico. Il materiale proteico viene in seguito portato ad una temperatura interna superiore a 80 °C per almeno 120 minuti e ad una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 60 minuti.

3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

Metodo 6

(Riservato esclusivamente ai sottoprodotti di origine animale a base di pesce) Acidificazione associata ad un trattamento termico

1. I sottoprodotti di origine animale sono ridotti a particelle di . . . mm. Essi vengono quindi mescolati ad acido formico per ridurre il pH a . . . La miscela viene fatta riposare per . . . ore prima di avviare la fase di trattamento successiva.
2. La miscela è quindi introdotta in un convertitore termico e portata ad una temperatura interna di . . . °C per almeno . . . minuti. L'avanzamento del prodotto all'interno del convertitore termico è controllato per mezzo di comandi meccanici che ne regolano il movimento in modo tale che, al termine del processo, esso abbia subito un ciclo sufficiente in termini di durata e temperatura.
3. Al termine del trattamento termico, il prodotto è separato con processi meccanici in liquidi, grassi e ciccioli. Il concentrato di proteine animali trasformate è ottenuto mediante pompaggio della fase liquida in due scambiatori di calore riscaldati a vapore e provvisti di camere a vuoto, dove l'umidità viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli vengono reincorporati al concentrato di proteine prima del magazzinaggio.

Metodo 7

Qualsiasi metodo di trasformazione approvato dall'autorità competente, purché sia stato dimostrato con soddisfazione di quest'ultima che il prodotto finale è stato sottoposto a campionamento su base quotidiana per un mese conformemente alle norme microbiologiche seguenti.

1. Campioni di materiale prelevati subito dopo il trattamento termico:
 - Clostridium perfringens: assenza in 1 g di prodotto.
 2. Campioni di materiale prelevati nel corso o al termine del magazzinaggio presso l'impianto di trasformazione:
 - Salmonella: assenza nei 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
 - Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 X 10² in 1 g
- in cui:
- n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;
- m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
- M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
- c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.

I dati relativi ai punti critici di controllo sulla base dei quali ogni impianto di trasformazione opera nel rispetto delle norme microbiologiche devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al suo rappresentante e all'autorità competente di vigilare sull'attività dell'impianto stesso. Tra i dati da registrare e da controllare si annoverano la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi.

Tali dati vanno tenuti a disposizione della Commissione.

CAPITOLO IV

Controllo della produzione

1. Gli impianti di trasformazione sono soggetti ad un controllo da parte dell'autorità competente, la quale deve garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento e, in particolare,
 - a) verificare:
 - i) le condizioni igieniche generali dei locali, degli utensili e del personale;

- ii) l'efficacia dei controlli interni effettuati dall'impianto, in conformità dell'articolo 22, segnatamente mediante l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni;
 - iii) le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo la trasformazione; le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi scientificamente riconosciuti, in particolare secondo quelli stabiliti dalla normativa comunitaria o, in sua assenza, da altre norme internazionali;
 - iv) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto;
- b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio;
 - c) procedere a ogni altro controllo che reputi necessario per appurare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento.
2. L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dell'impianto di trasformazione, nonché ai registri, ai documenti commerciali o ai certificati sanitari per garantire la stretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO V

Procedure di convalida

L'impianto di trasformazione deve essere convalidato dall'autorità competente in conformità delle procedure in appresso definite, che tengono conto almeno degli indicatori seguenti.

- a) Descrizione del processo (mediante un diagramma di flusso).
- b) Identificazione dei punti critici di controllo (PCC) inclusa, per il sistema continuo, la capacità di trasformazione del materiale.
- c) Osservanza delle condizioni di produzione specifiche di cui al presente regolamento.
- d) Applicazione dei requisiti seguenti:
 - la dimensione delle particelle per i processi con trattamento discontinuo sotto pressione e trattamento continuo, determinata dalla dimensione degli orifizi dell'apparecchio di triturazione o dalla distanza tra le incudini;
 - temperatura, pressione, tempi di trasformazione e capacità di trasformazione del materiale (solo per il sistema continuo):
 - I. trattamento discontinuo sotto pressione:
 - la temperatura deve essere controllata mediante una termocoppia permanente e rilevata in tempo reale;
 - la fase di trattamento sotto pressione deve essere sorvegliata per mezzo di un manometro permanente e la pressione deve essere rilevata in tempo reale;
 - il tempo di trattamento deve essere riportato su diagrammi tempo/temperatura e tempo/pressione;
 - almeno una volta all'anno, la termocoppia e il manometro devono essere calibrati;
 - II. trattamento continuo sotto pressione:
 - la temperatura e la pressione devono essere controllate per mezzo di termocoppie o di una pistola a infrarossi e di manometri, posti in punti ben definiti del sistema, e devono risultare conformi ai requisiti previsti nell'intero sistema continuo o in una sezione di esso; temperatura e pressione devono essere rilevate in tempo reale;
 - il valore del tempo minimo di transito in tutta la parte pertinente del sistema continuo in cui temperatura e pressione soddisfano i requisiti previsti deve essere indicato alle autorità competenti per mezzo di marcatori insolubili (ad es. biossido di manganese) o secondo un metodo che offra garanzie equivalenti; una misurazione precisa e un controllo accurato della capacità di trasformazione del materiale sono fondamentali e, nel corso del test di convalida, devono essere effettuati in funzione di un PCC che possa essere monitorato in maniera continua, come ad esempio:
 - la frequenza di rotazione (giri/min) della vite di alimentazione, o

- l'intensità di corrente elettrica (ampères a un determinato voltaggio), o
- il tasso di evaporazione/condensazione, o
- il numero di pompate per unità di tempo.

Tutti gli strumenti di misurazione e monitoraggio devono essere calibrati almeno una volta all'anno.

Le procedure di convalida sono ripetute periodicamente o quando l'autorità competente lo giudichi necessario, e comunque ogni qualvolta al processo vengano apportate modifiche significative (ad esempio: modifica dei macchinari, cambiamento delle materie prime, ecc.).

La Commissione definisce procedure di convalida fondate sul metodo dei test conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

ALLEGATO IV

CONDIZIONI DI IGIENE APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE E ALL'ELIMINAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS, AGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O AGLI IMPIANTI OLEOCHIMICI

CAPITOLO I

Condizioni speciali applicabili alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2

Condizioni di riconoscimento per gli impianti di trasformazione di materiali di categoria 1 o 2

Oltre alle disposizioni generali di cui all'allegato III,

1. i locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 2 soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata;
2. in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare che i locali di un impianto di trasformazione di categoria 2 siano:
 - i) utilizzati a titolo temporaneo per la trasformazione di materiali di categoria 1 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di tali materiali; oppure
 - ii) utilizzati a titolo permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 in assenza della capacità supplementare necessaria per autorizzare l'utilizzazione dell'impianto a fini specifici,e ciò esclusivamente alle condizioni seguenti:
 - l'impianto deve essere posto sotto sorveglianza ufficiale permanente;
 - tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei materiali di categoria 1 sono effettuate sotto sorveglianza ufficiale;
 - i materiali di categoria 1 devono essere immagazzinati in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;
 - i materiali di categoria 1 devono essere trasformati in locali completamente separati utilizzando installazioni e attrezzature separate, salvo nel caso in cui
 - i) la trasformazione abbia luogo in installazioni completamente chiuse o per mezzo di attrezzature utilizzate esclusivamente a tal fine, oppure
 - ii) la partita di materiali di categoria 2 trasformati subito dopo materiali di categoria 1 sia considerata una partita di categoria 1;
 - i materiali trasformati di categoria 1 devono essere immagazzinati in locali o contenitori separati, dotati di un'etichettatura adeguata e chiusi con sigilli dell'autorità competente quando questa non è presente sul posto;
 - gli impianti di trasformazione di categoria 2 utilizzati a titolo temporaneo o permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 devono essere sottoposti ad un processo completo di lavaggio e disinfezione approvato dall'autorità competente prima di procedere alla trasformazione di materiali appartenenti a una categoria sanitaria superiore.

Norme di trasformazione

3. I sottoprodotti di origine animale diversi dai grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2 e destinati a un impianto oleochimico devono essere trasformati secondo
 - il metodo di trasformazione 1, nel caso di materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico liquido e dal contenuto del tubo digerente di mammiferi, destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendamenti e di materiali di categoria 1 e 2 destinati a una discarica,
 - uno qualsiasi dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, nel caso di materiali di categoria 1 o 2 destinati a incenerimento o coincenerimento.

Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione

4. Successivamente alla trasformazione, i prodotti devono essere colorati o contrassegnati in modo permanente tramite un sistema approvato dall'autorità competente. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del sistema di cui al paragrafo precedente secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
5. I campioni dei sottoprodotti di origine animale destinati agli impianti di produzione di biogas, agli impianti di compostaggio o a discariche o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendamenti, prelevati dai prodotti finiti subito dopo l'ultimazione del trattamento termico, devono risultare esenti da spore di batteri patogeni resistenti al calore (*Clostridium perfringens* assente in 1 g di prodotto).

CAPITOLO II

Condizioni speciali applicabili agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio**A. Condizioni di riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio che trattano sottoprodotti di origine animale**

1. Gli impianti di produzione di biogas devono essere provvisti di:
 - a) un'unità di pastorizzazione/igienizzazione in cui i materiali trasformati di categoria 2 o i materiali non trasformati di categoria 3 devono obbligatoriamente passare per essere sottoposti a trattamento termico prima dell'ammissione nel reattore a biogas; tale unità dev'essere dotata di:
 - impianti per il controllo della temperatura in tempo reale;
 - dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
 - un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;
 - b) adeguate attrezzature per il lavaggio e la disinfezione di veicoli e contenitori in uscita dall'impianto di produzione di biogas;
2. gli impianti di produzione di biogas devono essere provvisti di:
 - a) un reattore di compostaggio chiuso dotato di:
 - impianti per il controllo della temperatura in tempo reale;
 - dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
 - un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;
 - b) adeguate attrezzature per il lavaggio e la disinfezione di veicoli e contenitori adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale non trattati;
3. gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base.

B. Condizioni d'igiene speciali

1. Solo i materiali di categoria 2 che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 presso un impianto di trasformazione di categoria 2 e i materiali di categoria 3 possono essere trasformati presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio.
2. I sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 devono essere trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo. Fino al momento del trattamento, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.

3. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trattato devono essere puliti in un'area apposita. L'ubicazione e la struttura di tale area devono essere concepite in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trattati.
 4. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti. A tal fine occorre applicare un programma documentato di lotta contro gli agenti nocivi.
 5. Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite procedure particolareggiate di pulizia. Per la pulizia dei locali devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.
 6. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati emersi devono essere documentati.
 7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.
 8. I residui di digestione devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto in modo da impedirne la ricontaminazione.
- C. *Condizioni di trattamento termico*
1. I sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas devono soddisfare i requisiti minimi seguenti:
 - a) dimensione massima delle particelle precedentemente all'ingresso nell'unità di pastorizzazione: 12 mm
 - b) temperatura minima di tutto il materiale nell'unità di pastorizzazione: 70 °C
 - c) durata minima di permanenza nell'unità di pastorizzazione, senza interruzione: 60 minuti
 2. I sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime in un impianto di compostaggio devono soddisfare i requisiti minimi seguenti:
 - a) dimensione massima delle particelle precedentemente all'ingresso nel reattore di compostaggio: 12 mm
 - b) temperatura minima di tutto il materiale nel reattore: 70 °C
 - c) durata minima di permanenza nel reattore a 70 °C (tutto il materiale): 60 minuti
- D. *Condizioni applicabili ai residui di digestione e al compost*
- I campioni di residui di digestione o di compost prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di produzione di biogas o l'impianto di compostaggio devono essere conformi alle norme seguenti:
- Salmonella: assenza nei 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 X 10² in 1 g
- in cui:
- n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;
- m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
- M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
- c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.

CAPITOLO III

Norme applicabili al trattamento supplementare di trasformazione dei grassi fusi di ruminanti

1. Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri).
2. Saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone):
 - con processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore;
 - oppure
 - con processo continuo: a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti, o condizioni equivalenti.

ALLEGATO V

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'IMPORTAZIONE DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI

CAPITOLO I

Disposizioni generali*Condizioni di riconoscimento degli impianti di trasformazione*

Oltre alle disposizioni generali di cui all'allegato III:

1. i locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 3 possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata;
2. in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare che i locali di un impianto di trasformazione di categoria 3 siano:
 - i) utilizzati a titolo temporaneo per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1 o 2; oppure
 - ii) utilizzati a titolo permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 in assenza della capacità supplementare necessaria per autorizzare l'utilizzazione dell'impianto a fini specifici,

e ciò esclusivamente alle condizioni seguenti:

- l'impianto deve essere posto sotto sorveglianza ufficiale permanente;
 - tutte le operazioni di scarico, trasformazione, immagazzinaggio o altra manipolazione e carico dei materiali di categoria 1 o 2 sono effettuate sotto sorveglianza ufficiale;
 - i materiali di categoria 1 o 2 devono essere immagazzinati in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;
 - i materiali di categoria 1 o 2 devono essere lavorati in locali separati e in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo;
 - i materiali trasformati di categoria 1 o 2 devono essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo animale; il locale o i contenitori separati devono essere chiusi con sigilli dell'autorità competente quando quest'ultima non è presente sul posto;
 - gli impianti di trasformazione di categoria 3 utilizzati a titolo temporaneo o permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 devono essere sottoposti ad un processo completo di lavaggio e disinfezione approvato dall'autorità competente prima di procedere alla trasformazione di materiali appartenenti a una categoria sanitaria superiore.
3. Gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono essere dotati di:
 - a) un'installazione che consenta di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da imballaggio, pezzi di metallo, ecc. nei sottoprodotti di origine animale non trasformati;
 - b) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati rende necessaria la presenza regolare o permanente della competente autorità.

Condizioni d'igiene speciali applicabili agli impianti di trasformazione

Ricevimento delle materie prime

4. Solo i materiali di categoria 3 di cui ai punti da a) a l) dell'articolo 6 possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi.
5. Prima della trasformazione, i sottoprodotti di origine animale devono essere liberati da tutti i corpi estranei eventualmente presenti.

Norme applicabili al trattamento termico

6. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, occorre identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione. Tali punti critici di controllo possono includere:
 - la dimensione delle particelle di materia prima;
 - la temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico;
 - la pressione applicata alla materia prima;
 - la durata del processo di trattamento termico o il tasso di alimentazione del sistema continuo;
 - per ciascun punto critico di controllo applicabile devono essere specificati valori minimi di trattamento.
7. Devono essere conservate registrazioni che mostrino il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo.
8. È richiesto l'impiego di dispositivi di misurazione e registrazione delle temperature correttamente calibrati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È opportuno conservare i registri attestanti le date di calibratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione delle temperature.
9. Il materiale che non abbia ricevuto il trattamento termico prescritto (a seguito ad esempio di cadute occasionali all'inizio del processo o perdite dagli apparecchi riscaldanti) viene reintrodotta all'inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a nuova trasformazione.

Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione

10. I campioni dei prodotti finali prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle norme seguenti:

Salmonella: assenza nei 25 g: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 3 \times 10^2$ in 1 g

in cui:

- n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;
- m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m ;
- M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M ;
- c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m .

CAPITOLO II

Condizioni speciali applicabili alle proteine animali trasformate

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Norme di trasformazione

1. Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di sangue, devono essere state sottoposte al metodo di trasformazione 1.
2. Le farine di sangue e le proteine animali trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, devono essere state sottoposte ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III.
3. Le farine di pesce devono essere state sottoposte a
 - i) uno qualsiasi dei metodi di cui all'allegato III, capitolo III, oppure
 - ii) un metodo e dei parametri che garantiscano la conformità del prodotto trasformato alle norme microbiologiche fissate al capitolo I, punto 10), del presente allegato.

Magazzinaggio e spedizione delle proteine animali trasformate

4. Le proteine animali trasformate sono imballate e immagazzinate in sacchi nuovi o sterilizzati, oppure in silos adeguatamente costruiti.
5. Devono essere adottate opportune misure per ridurre al minimo la condensa all'interno di silos, nastri trasportatori o elevatori.
6. All'interno di silos, nastri trasportatori ed elevatori, i prodotti devono essere protetti da ogni contaminazione accidentale.
7. Le attrezzature per la manipolazione delle proteine animali trasformate devono essere mantenute pulite e asciutte; occorre inoltre predisporre punti di ispezione adeguati che consentano di verificarne lo stato di pulizia. Tutte le strutture di magazzino devono essere svuotate e pulite regolarmente, in funzione delle necessità di produzione.
8. Le proteine animali trasformate devono essere protette dall'umidità. Nelle zone adibite al magazzino occorre pertanto impedire le perdite d'acqua e la formazione di condensa.
9. Il trasporto delle proteine animali trasformate viene effettuato in sacchi nuovi ermeticamente sigillati o in contenitori per merci sfuse o veicoli coperti.
10. Prima del carico, ciascun veicolo deve essere ispezionato e risultare pulito e asciutto.

Importazione di proteine animali trasformate

11. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali trasformate soltanto se:
 - provengono da paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato XI, parte II, o, nel caso delle farine di pesce, nell'elenco di cui all'allegato XI, parte III;
 - provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
 - sono state prodotte conformemente al presente regolamento;
 - sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 1.
12. In vista dell'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità, le partite di proteine animali trasformate devono essere sottoposte dall'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero a sondaggi
 - i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;
 - ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nell'impianto di lavorazione di origine.
13. Gli Stati membri possono praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originari di un paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi. Quando nel corso di tale controllo un risultato è positivo, l'autorità competente del paese di origine deve essere informata affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorità competente responsabile dei controlli all'importazione. In caso di un nuovo risultato positivo dalla stessa origine, gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite da essa provenienti, fino a quando saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima frase.
14. Gli Stati membri devono conservare un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.
15. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:
 - a) è riesportata dalla Comunità;
 - b) viene sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del presente regolamento o decontaminata per mezzo di trattamenti autorizzati in virtù della normativa comunitaria. La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, del presente allegato e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

CAPITOLO III

Condizioni speciali applicabili ai prodotti sanguigni

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

1. Solo il sangue di cui ai punti a) e b) dell'articolo 6 può essere utilizzato per la produzione di prodotti sanguigni.
2. I prodotti sanguigni devono essere stati sottoposti a
 - i) uno qualsiasi dei metodi di cui all'allegato III, capitolo III, oppure
 - ii) un metodo e parametri che garantiscano la conformità del prodotto trasformato alle norme microbiologiche fissate al capitolo I, punto 10, del presente allegato.

Importazione di prodotti sanguigni trasformati

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti sanguigni trasformati soltanto se:
 - provengono da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato X, parte V;
 - provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
 - sono stati prodotti conformemente al presente regolamento;
 - sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

CAPITOLO IV

Condizioni speciali per i grassi animali fusi e l'olio di pesce

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

1. I grassi fusi ottenuti da ruminanti devono essere purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso.

Importazione di grassi fusi

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di grassi fusi soltanto se:
 - provengono da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato XI, parte IV;
 - provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
 - sono stati prodotti conformemente al presente regolamento, e
 - a) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di origine suina, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica da ventiquattro mesi e da peste suina classica e peste suina africana da dodici mesi;
 - b) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di origine avicola, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da malattia di Newcastle e da influenza aviaria da sei mesi;
 - c) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di ruminanti, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica da ventiquattro mesi e da peste bovina da dodici mesi;
- oppure
- d) in caso di insorgenza di una delle malattie sopra menzionate nel corso dei periodi di riferimento citati, sono stati sottoposti ad uno dei processi di trattamento termico seguenti:
 - i) riscaldamento a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, o

ii) riscaldamento a una temperatura minima di 90 °C per almeno 15 minuti

e i dati relativi ai punti critici di controllo vengono registrati e conservati, in modo che il proprietario, l'operatore od un suo rappresentante e, se necessario, l'autorità competente possano sorvegliare il funzionamento dell'impianto. Tali dati includono la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi;

— sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

Importazione di olio di pesce

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di olio di pesce soltanto se:

— proviene da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato XI, parte III;

— proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;

— è stato prodotto conformemente al presente regolamento;

— è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

4. Se i grassi fusi o l'olio di pesce vengono imballati, i contenitori utilizzati devono essere nuovi o essere stati preliminarmente lavati e devono essere state adottate tutte le precauzioni atte ad impedirne la ricontaminazione. Nel caso di trasporto sfuso dei prodotti, il tubo, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o verso i serbatoi di magazzinaggio a terra o direttamente verso gli stabilimenti, sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

CAPITOLO V

Condizioni speciali applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

1. Le condizioni di produzione del latte crudo e del colostro devono offrire adeguate garanzie di polizia sanitaria. Tali condizioni devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Il latte o i prodotti a base di latte trattati o trasformati devono essere stati sottoposti a trattamento termico con temperatura minima di 72 °C per almeno 15 secondi, o a qualsiasi altro trattamento combinato con effetto di riscaldamento almeno equivalente e con reazione negativa al test della fosfatasi, e successivamente a

i) un processo di essiccazione, qualora si tratti di latte in polvere o di prodotto in polvere a base di latte;

ii) un processo tramite il quale il pH è stato abbassato e mantenuto, per almeno un'ora, ad un livello inferiore a 6,0, qualora si tratti di prodotto acidificato a base di latte.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 2, il latte in polvere e i prodotti in polvere a base di latte devono soddisfare le condizioni seguenti:

i) dopo la conclusione del processo di essiccazione, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione dei prodotti;

ii) il prodotto finale deve essere imballato in contenitori nuovi.

4. In caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore dev'essere disinfettato, mediante un prodotto approvato dall'autorità competente, prima che il latte, i prodotti a base di latte e il colostro vi vengano caricati per essere trasportati verso la loro destinazione.

Importazione di latte e prodotti a base di latte

5. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e prodotti a base di latte soltanto qualora essi

— provengano da paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato XI, parte I, e

- a) nel caso di latte e prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna B dell'allegato della decisione 95/340/CE, soltanto qualora siano stati sottoposti a pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi e accompagnati da una copia del certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 2, parte A;
- b) nel caso di prodotti a base di latte il cui pH sia stato ridotto a meno di 6, provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE, soltanto qualora siano stati sottoposti a pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi e siano accompagnati da una copia del certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 2, parte B;
- c) nel caso di latte e di prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE, soltanto qualora siano stati sottoposti a sterilizzazione o ad un doppio trattamento termico laddove ciascun trattamento era sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi e siano accompagnati da copia del certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 2, parte C;
- provengano da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
6. Il latte e i prodotti a base di latte importati da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE in cui siano insorti focolai di afta epizootica nei 12 mesi precedenti o in cui nello stesso periodo sia stata praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica, prima di poter essere introdotti nel territorio comunitario devono essere sottoposti:
- i) ad un processo di sterilizzazione attraverso il quale si ottenga un valore di F_0 pari o superiore a 3 oppure
- ii) ad un trattamento termico iniziale con un effetto di riscaldamento pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito da:
- un secondo trattamento termico con un effetto di riscaldamento pari almeno a quello ottenuto con il trattamento iniziale e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito, nel caso del latte disidratato o di prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione, oppure
- ad un processo di acidificazione attraverso il quale il pH venga mantenuto inferiore a 6 per almeno un'ora.
7. Qualora venga individuato un rischio di introduzione di una malattia esotica o di qualsiasi altro rischio in materia di salute animale, possono essere fissate, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, condizioni aggiuntive volte alla protezione della salute animale.

CAPITOLO VI

Condizioni speciali applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. Gelatina

1. La gelatina dev'essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che:
- i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui; il pH dev'essere adeguatamente regolato; la gelatina dev'essere estratta mediante uno o più riscaldamenti ripetuti e purificata per filtrazione e sterilizzazione;
- dopo essere trattata come indicato al primo trattino, la gelatina può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione;
- è vietato l'uso di conservanti diversi dall'anidride solforosa e dall'acqua ossigenata.

2. La gelatina dev'essere confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni igieniche soddisfacenti, e in particolare:

- dev'essere previsto un locale per il deposito, il confezionamento e l'imballaggio;
- il confezionamento e l'imballaggio debbono aver luogo in locali o superfici adibite a questo specifico scopo;
- le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina devono recare la dicitura «Gelatina destinata all'alimentazione animale».

B. Proteine idrolizzate

3. Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure destinate a ridurre al minimo i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcificazione e un lavaggio intensivo seguiti da

- esposizione del materiale a un pH >11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C seguita da un trattamento termico a una temperatura > 140 °C per 30 minuti a una pressione di > 3,6 bar, oppure
- esposizione del materiale a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH >11, seguita da un trattamento termico a > 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar, oppure
- un processo di produzione equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Importazione di gelatina e proteine idrolizzate

4. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatina soltanto se:

- proviene da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;
- proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
- è stata prodotta conformemente al presente regolamento;
- è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine idrolizzate soltanto se:

- provengono da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;
- provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
- sono state prodotte conformemente al presente regolamento;
- sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

CAPITOLO VII

Condizioni speciali applicabili al fosfato bicalcico

1. Il fosfato bicalcico deve essere elaborato mediante un processo atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH < 1,5) per un periodo di almeno due giorni seguito da un trattamento con calce del liquido fosforico ottenuto, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7, che è infine essiccato per 15 minuti con aria avente una temperatura d'ingresso di 270-25 °C e una temperatura di uscita di 60-65 °C, ovvero elaborato mediante un processo di produzione equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Importazione di fosfato bicalcico

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di fosfato bicalcico soltanto se:

- proviene da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;
- proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
- è stato prodotto conformemente al presente regolamento;
- è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

ALLEGATO VI

CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO, GLI SCAMBI E L'IMPORTAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA, ARTICOLI DA MASTICARE E PRODOTTI TECNICI

CAPITOLO I

Condizioni generali per il riconoscimento degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici

Gli stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) devono essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di completa sicurezza le materie prime in entrata;
- b) devono essere attrezzati in modo adeguato per eliminare, in conformità del presente regolamento, i sottoprodotti di origine animale non trasformati e non utilizzati rimanenti dopo la fabbricazione dei prodotti di origine animale, o per provvedere al loro invio ad un impianto di trasformazione o ad un impianto di incenerimento o di coincenerimento, in conformità del presente regolamento.

CAPITOLO II

Alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) gli ingredienti di origine animale dai quali sono ricavati gli alimenti per animali da compagnia devono consistere esclusivamente in sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, lettere da a) a l);
- b) gli alimenti in conserva per animali da compagnia devono essere sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 3,0 F_c;
- c) gli alimenti per animali da compagnia trasformati:
 - devono essere sottoposti a un trattamento termico nel corso del quale viene raggiunta la temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa;
 - dopo il trattamento, devono essere oggetto di tutte le precauzioni atte a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione;
 - devono essere confezionati in imballaggi nuovi;
- d) gli articoli da masticare:
 - devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella);
 - dopo il trattamento, devono essere oggetto di tutte le precauzioni atte a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione;
 - devono essere confezionati in imballaggi nuovi;
- e) quanto agli alimenti greggi per animali da compagnia:
 - devono essere fabbricati unicamente con sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, lettera a), provenienti da animali macellati presso un macello riconosciuto dalla Comunità europea;
 - il prodotto finale dev'essere confezionato in imballaggi nuovi, tali da evitare dispersioni di materiale;
 - devono essere prese misure efficaci per garantire che il prodotto non sia esposto a contaminazione lungo l'intera catena di produzione fino al punto di vendita;
 - sull'imballaggio deve figurare, in modo visibile e leggibile, la dicitura «Destinato esclusivamente all'alimentazione di animali da compagnia»;
- f) devono essere esaminati sulla base di campioni prelevati con scelta casuale durante la produzione e/o il magazzino (prima della spedizione) e devono risultare conformi ai seguenti requisiti:
salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare soltanto se

- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte X;
- provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;
- sono stati prodotti in conformità del presente regolamento;

- sono accompagnati
 - a) per quanto riguarda gli alimenti in conserva per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte A;
 - b) per quanto riguarda gli alimenti trasformati per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte B;
 - c) per quanto riguarda gli articoli da masticare, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte C;
 - d) per quanto riguarda gli alimenti greggi per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte D.

CAPITOLO III

Stallatico liquido, stallatico liquido trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico liquido

I. *Stallatico liquido non trasformato*

Scambi di stallatico liquido non trasformato

1. a) Gli scambi di stallatico liquido non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi sono vietati, fatta eccezione per:
 - lo stallatico liquido originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave e
 - lo stallatico liquido destinato allo spargimento, sotto il controllo dell'autorità competente, sui terreni di una stessa azienda situata su entrambi i lati della frontiera di due Stati membri.
- b) Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, con un'apposita approvazione, l'introduzione nel proprio territorio
 - di stallatico liquido destinato ad essere trasformato in un impianto tecnico o in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuto dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento, per la fabbricazione dei prodotti di cui alla parte II; all'atto del riconoscimento di cui sopra, occorre tener conto dell'origine dello stallatico liquido;
 - di stallatico liquido destinato allo spargimento in un'altra azienda; questo tipo di scambi può essere effettuato soltanto previo accordo delle competenti autorità degli Stati membri di origine e di destinazione; all'atto di tale approvazione occorre tener conto in particolare dell'origine dello stallatico liquido, della sua destinazione e dei problemi inerenti alla salute e alla sicurezza degli animali.

Nei casi suddetti lo stallatico liquido è accompagnato da un certificato sanitario il cui modello è redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2. Per gli scambi di stallatico liquido non trasformato di volatili da cortile si devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) lo stallatico liquido dev'essere originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria;
 - b) lo stallatico liquido non trasformato proveniente da allevamenti di volatili vaccinati contro la malattia di Newcastle non dev'essere spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto di regione «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;
 - c) lo stallatico liquido dev'essere accompagnato da un certificato sanitario il cui modello è redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
3. Gli scambi di stallatico liquido di equidi non trasformato non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

Importazione di stallatico liquido non trasformato

4. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di stallatico liquido non trasformato soltanto se
 - proviene da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte IX;
 - risponde, secondo la specie di cui trattasi, ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1, lettera a);
 - è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, lettera c).

II. *Stallatico liquido trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico liquido*

5. Lo stallatico liquido trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico liquido possono essere immessi sul mercato alle seguenti condizioni:
 - a) devono provenire da un impianto tecnico o da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio riconosciuto dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento;
 - b) devono essere stati sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C per almeno 60 minuti;
 - c) devono
 - essere esenti da salmonelle (salmonelle assenti in 25 g di prodotto trasformato),

- essere esenti da enterobacteriaceae (secondo le misure del tenore in germi aerobi: < 1 000 unità che formano colonie per g di prodotto trattato),
 - essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;
- d) devono essere conservati in modo tale da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione e l'umidificazione dopo il trattamento.

Al riguardo, devono essere conservati

- in silos ben chiusi e ben isolati, o
- in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bag»).

Importazione di stallatico liquido trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico liquido

6. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di stallatico liquido trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico liquido soltanto se
- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte IX;
 - provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;
 - rispettano i requisiti di cui al precedente paragrafo 5;
 - sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

III. Guano

7. L'immissione sul mercato di guano non è soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

CAPITOLO IV

Sangue e prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, per uso tecnico o farmaceutico, diagnosi in vitro o reagenti di laboratorio

A. Immissione sul mercato

1. L'immissione sul mercato dei prodotti sanguigni di cui al presente capitolo è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

B. Importazione di sangue e prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, per uso tecnico o farmaceutico, diagnosi in vitro o reagenti di laboratorio

2. Le importazioni di sangue sono soggette alle condizioni di cui al capitolo XI del presente allegato.
3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti sanguigni soltanto se
- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte VI;
 - sono originari di un paese terzo nel quale non sia stato riscontrato, tra le specie sensibili, alcun caso di afta epizootica negli ultimi 24 mesi e alcun caso di stomatite vescicolosa, malattia vescicolare dei suini, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), peste equina, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle e influenza aviaria negli ultimi 12 mesi e nel quale non venga praticato alcun tipo di vaccinazione contro dette malattie da almeno 12 mesi; il certificato sanitario può variare in funzione della specie animale dalla quale sono stati ottenuti i prodotti;

oppure,

- nel caso di prodotti sanguigni di origine bovina, provengono da una zona di un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui al primo trattino e a partire dalla quale la normativa comunitaria autorizza le importazioni di bovini, delle loro carni fresche o del loro sperma; il sangue utilizzato per l'elaborazione di tali prodotti deve provenire da bovini originari di detta zona e deve essere stato raccolto

- i) in macelli approvati in virtù della normativa comunitaria;

oppure

- ii) in macelli all'uopo riconosciuti e controllati dalle competenti autorità del paese terzo; l'indirizzo e il numero di riconoscimento di detti macelli devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri, o indicati nel certificato;

oppure

- nel caso di prodotti sanguigni di origine bovina, sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti, che assicurano l'assenza degli agenti patogeni delle malattie bovine elencate al primo trattino:
 - i) trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
 - ii) irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
 - iii) modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia,
 - iv) trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia,
 - v) qualsiasi altro trattamento da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2,

oppure

- nel caso di prodotti sanguigni di origine bovina, soddisfano le condizioni di cui al capitolo X del presente allegato; in tal caso, gli imballaggi non devono essere aperti durante il magazzinaggio e l'impianto di trasformazione deve effettuare uno dei trattamenti di cui al precedente trattino
 - e
 - provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento; e
 - sono accompagnati dal certificato poliziaro sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.
4. I requisiti specifici per le importazioni di prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e di reagenti di laboratorio sono stabiliti, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

CAPITOLO V

Siero di equidi

1. Il siero deve provenire da equidi che non presentino alcuna delle malattie trasmissibili di cui alla direttiva 90/426/CEE e alcuna delle malattie trasmissibili gravi cui sono sensibili gli equidi ed essere ottenuto in enti o centri non soggetti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva.

Importazione di siero di equidi

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di siero di equidi soltanto se
- proviene da equidi nati e allevati in un paese terzo dal quale è autorizzata l'importazione di equidi da macello;
 - è stato ottenuto, trasformato e spedito conformemente alle seguenti condizioni:
 - a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
 - b) è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive;
 - c) è stato ottenuto da equidi che fin dalla nascita hanno soggiornato nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, in parti del territorio di un paese terzo in cui
 - i) negli ultimi 2 anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - d) è stato ottenuto da equidi che, al momento del prelievo, non provenivano da un'azienda o non erano presenti in un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria:
 - i) nei 6 mesi precedenti nel caso di encefalomielite equina, a contare dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;
 - ii) nel caso di anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a 3 mesi di distanza l'uno dall'altro;
 - iii) nei 6 mesi precedenti nel caso di stomatite vescicolosa;

- iv) nei 15 giorni precedenti la registrazione dell'ultimo caso di carbonchio;
se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti e i locali disinfettati, il periodo di applicazione dei divieti è di 30 giorni, a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali disinfettati, salvo nel caso del carbonchio, per il quale il periodo suddetto è di 15 giorni;
 - e) è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;
 - f) è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura «siero di equidi» e il numero di registrazione dello stabilimento di raccolta;
- proviene da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;
 - accompagnato da un certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 4.

CAPITOLO VI

Pelli di ungulati

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano
 - alle pelli di ungulati conformi ai requisiti di cui alla direttiva 64/433/CEE;
 - alle pelli di ungulati che sono stati sottoposte a un processo completo di conciatura;
 - alle pelli allo stato «wet blue»;
 - alle pelli allo stato «pickled pelts»;
 - alle pelli allo stato «pelli calciate» (trattate mediante calce a pH 12-13 per almeno 8 ore).
2. Nel campo d'applicazione definito al paragrafo 1, le disposizioni del presente capitolo si applicano alle pelli fresche, refrigerate o trattate.
Ai sensi del presente capitolo, si intendono per pelli trattate le pelli
 - essiccate, o
 - salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite, o
 - sottoposte a salatura durante 7 giorni mediante salmarino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio, o
 - sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C, o
 - preservate mediante un processo diverso dalla conciatura, da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Scambi

3. Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 72/461/CEE.
4. Gli scambi di pelli trattate sono autorizzati, purché ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'allegato II, nel quale si attesti che
 - i) le pelli sono state trattate conformemente al paragrafo 2 e
 - ii) la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

Importazione di pelli

5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di pelli fresche o refrigerate soltanto se
 - a) sono state ottenute da animali macellati presso un macello e
 - b) sono originarie di un paese terzo oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, di una parte di un paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che è risultato indenne, per almeno 12 mesi prima della spedizione, dalle seguenti malattie:
 - peste suina classica,

- peste suina africana,
 - peste bovina,
- che è risultato indenne, per almeno 24 mesi prima della spedizione, da afta epizootica e in cui, per almeno 12 mesi prima della spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;
- c) sono state ottenute
- da animali che hanno soggiornato nel territorio di origine per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;
 - nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia nei precedenti 30 giorni;
 - nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina classica o africana nei precedenti 40 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei precedenti 30 giorni;
 - da animali che siano stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana e malattia vescicolare dei suini;
- d) sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni;
- e) sono accompagnate dal certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato X, capitolo 5, parte A.
6. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di pelli trattate soltanto se
- a) sono accompagnate dal certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato X, capitolo 5, parte B;
- b) provengono da animali originari di una regione di un paese terzo, o di un paese terzo, non soggetti, conformemente alla normativa comunitaria, a misure restrittive a seguito della comparsa di una malattia trasmissibile grave cui gli animali della specie in questione sono sensibili e sono state trattate conformemente al paragrafo 2
- oppure
- provengono da animali originari di altre regioni di un paese terzo o di altri paesi terzi e sono state trattate conformemente al paragrafo 2, terzo e quarto trattino
- oppure
- provengono da ruminanti, sono state trattate conformemente al paragrafo 2 e sono state tenute isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto ininterrotto di 21 giorni prima dell'importazione; in tal caso, il certificato di cui al paragrafo 6, lettera a), è sostituito dalla dichiarazione di cui all'allegato X, capitolo 5, parte C, attestante il rispetto dei suddetti requisiti;
- c) nel caso di pelli salate trasportate per nave, sono state salate prima dell'importazione per la durata indicata nel certificato che accompagna la partita;
- d) la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentino un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.
7. Le pelli fresche, refrigerate o trattate di ungulati devono essere importate in contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle sigillati dall'autorità competente del paese terzo speditore.

CAPITOLO VII

Trofei di caccia

1. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3626/82, i trofei di caccia
- i) di ungulati e volatili, previo trattamento tassidermista completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente,
 - ii) di specie diverse dagli ungulati e dai volatili,
- non sono soggetti ad alcun divieto o restrizione per motivi di polizia sanitaria.
2. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3626/82, i trofei di caccia di ungulati e volatili che non abbiano subito il trattamento previsto al punto i) sono soggetti alle seguenti condizioni:
- provengono da animali originari di una regione non sottoposta a restrizioni a causa della comparsa di una malattia trasmissibile grave alla quale gli animali delle specie in questione sono sensibili, oppure

- sono conformi alle condizioni di cui ai paragrafi 3 o 4, se provengono da animali originari di una regione soggetta, in virtù della normativa comunitaria, a restrizioni a causa della comparsa di una malattia grave alla quale gli animali delle specie in questione sono sensibili.
3. I trofei di caccia costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, palchi e denti devono
- essere stati immersi in acqua bollente per un periodo adeguato, in modo da garantire che sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, palchi e denti;
 - essere stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa;
 - essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;
 - essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.
4. I trofei di caccia costituiti unicamente da pelli devono
- essere stati
 - i) essiccati, oppure
 - ii) salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione, oppure
 - iii) conservati con un procedimento diverso dalla conciatura, da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;
 - essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.

Importazione di trofei di caccia

5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, palchi, denti o pelli, soltanto se
- sono accompagnati da un certificato/documento conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 6, parte A e
 - qualora siano costituiti da pelli salate secche o verdi trasportati per nave, sono stati salati per almeno 14 giorni prima dell'importazione.
6. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, dai paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla decisione 94/86/CE della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, se accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 6, parte B.

CAPITOLO VIII

Lana, pelo, setole di suini, piume e parti di piume, non trasformati

1. La lana, il pelo, le setole di suini, le piume e le parti di piume non trasformati devono essere saldamente chiusi in imballaggi e asciutti. Sono tuttavia vietati i movimenti di setole di suini in provenienza da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica, fatta eccezione per le setole di suini che
- a) sono state bollite, tinte o decolorate, oppure
 - b) sono state sottoposte ad un'altra forma di trattamento in grado di sopprimere sicuramente gli agenti patogeni, purché tale effetto sia dimostrato da un certificato rilasciato dal veterinario responsabile del luogo di origine. Il lavaggio industriale non è considerato una forma di trattamento ai fini della presente disposizione.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano alle piume ornamentali o alle piume
 - a) trasportate in viaggi turistici per uso personale, oppure
 - b) in forma di partite inviate a privati per fini non industriali.

Importazione di setole di suini

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini da paesi terzi ovvero, qualora sia stata attuata una regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria, da regioni di paesi terzi in cui non si siano verificati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti, a condizione che la partita sia accompagnata da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 7, parte A.
4. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini da paesi terzi ovvero, qualora sia stata attuata una regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria, da regioni di paesi terzi in cui si siano verificati uno o più casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti, a condizione che la partita sia accompagnata da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 7, parte B.
5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di lana, pelo, piume e parti di piume, non trasformati, soltanto se saldamente chiusi in imballaggi e asciutti.
6. Lana, pelo, setole di suini, piume e parti di piume, non trasformati, devono essere inviati direttamente allo stabilimento di destinazione o all'impianto per il magazzino intermedio in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni.

CAPITOLO IX

Prodotti dell'apicoltura

1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
 - a) non devono provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana o di acariasi se, con riguardo all'acariasi, la zona di destinazione può esigere garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/68/CEE;
 - b) devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.Eventuali deroghe sono fissate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Importazione di prodotti dell'apicoltura

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura soltanto se il documento commerciale che accompagna la partita reca il timbro dell'autorità competente preposta al controllo dello stabilimento di produzione riconosciuto e contiene le seguenti informazioni:
 - paese d'origine,
 - nome dello stabilimento di produzione,
 - numero di registrazione dello stabilimento di produzione,
 - natura dei prodotti:

«Prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura, originari di un'azienda non soggetta a restrizioni connesse al manifestarsi di malattie delle api e raccolti in luogo intorno al quale, in un raggio di 3 chilometri e da almeno 30 giorni, non vigono restrizioni a causa della peste americana, che è una malattia soggetta a notifica obbligatoria.»

CAPITOLO X

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dall'alimentazione animale e dai fertilizzanti

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione umana o animale né per i fertilizzanti, esclusivamente se

- i) i prodotti sono essiccati prima dell'esportazione e non sono refrigerati o congelati;
- ii) i prodotti sono trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione frontaliero della Comunità e non sono trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori della Comunità;
- iii) i prodotti, dopo i controlli documentali previsti dalla direttiva 97/78/CEE, sono direttamente inoltrati verso lo stabilimento di lavorazione.
2. Ciascuna partita dev'essere accompagnata
- i) da un documento commerciale timbrato dall'autorità competente del controllo dello stabilimento d'origine e che reca le seguenti informazioni:
- paese di origine
- nome dello stabilimento di produzione
- natura del prodotto (ossa essiccate/prodotti a base di ossa essiccati/corna essiccate/prodotti a base di corna essiccati/zoccoli essiccati/prodotti a base di zoccoli essiccati) che
- provengono da animali sani, macellati in un macello, oppure
 - sono stati sottoposti a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C, oppure
 - sono stati riscaldati per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 80 °C, oppure
 - sono stati inceneriti per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 80 °C, oppure
 - sono stati sottoposti, prima dell'essiccazione, a un processo di acidificazione tramite il quale il pH al centro del prodotto viene mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora
- e non sono destinati in alcuna fase ad essere utilizzati per l'alimentazione umana o animale o per fertilizzanti e
- ii) dalla seguente dichiarazione dell'importatore, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita stessa entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione:

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti: ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) sono destinati ad essere importati dal sottoscritto nella Comunità, non saranno utilizzati in alcuna fase per l'alimentazione umana o animale né per fertilizzanti e saranno direttamente inoltrati verso il seguente stabilimento di lavorazione:

Nome Indirizzo

Importatore

Nome Indirizzo

Fatto a
(luogo) (data)

Firma

Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione:

.....

Timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE

Firma

(Firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero)

.....

(Nome in lettere maiuscole)

3. All'atto della spedizione verso il territorio della Comunità, i prodotti di cui trattasi sono posti in contenitori o autocarri sigillati o carichi sfusi su una nave. Se il trasporto avviene in contenitori questi ultimi, e comunque i documenti di accompagnamento, devono recare il nome e l'indirizzo degli stabilimenti di trasformazione.
4. I prodotti di cui trattasi vanno trasportati direttamente dal punto di entrata sul territorio della Comunità allo stabilimento di trasformazione, in contenitori o mezzi di trasporto ermeticamente sigillati.
5. All'arrivo dei prodotti di cui trattasi sul territorio della Comunità, il progettato inoltra all'impianto di trasformazione viene notificato appena possibile, prima di essere effettuato, al veterinario ufficiale locale o all'autorità competente mediante un messaggio «Animo» oppure, qualora tale mezzo non fosse disponibile, mediante telex o telefax.
6. Durante la lavorazione, la natura e la quantità dei prodotti di cui trattasi vengono registrate in modo da garantire che i prodotti stessi siano effettivamente destinati all'uso previsto.

CAPITOLO XI

Sottoprodotti di origine animale non trasformati per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici o tecnici

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici o tecnici soltanto se

- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte VII;
- sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 8;
- dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, sono trasportati
 - i) direttamente a un impianto di produzione di alimenti per animali o a un impianto tecnico che abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale non trasformati verranno utilizzati solo per il fine autorizzato e non usciranno dallo stabilimento senza essere stati trattati, oppure
 - ii) a un impianto di transito per sottoprodotti di origine animale.

CAPITOLO XII

Grassi fusi per usi oleochimici

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di grassi fusi destinati ad essere trasformati con un metodo che risponda almeno ai criteri di uno dei procedimenti descritti nell'allegato IV, capitolo III, soltanto se

- i prodotti sono trasportati esclusivamente per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione frontaliero della Comunità;
- dopo il controllo documentale di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti sono trasportati agli impianti oleochimici in cui saranno trasformati;
- ogni partita è scortata dalla dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti importati in virtù del presente paragrafo saranno utilizzati soltanto per essere ulteriormente trasformati tramite un metodo che risponda almeno ai criteri di uno dei procedimenti descritti nell'allegato IV, capitolo III.

Tale dichiarazione dev'essere presentata al veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero del primo punto d'entrata della merce sul territorio della Comunità per esservi vistata dal suddetto veterinario ufficiale e deve accompagnare la partita fino allo stabilimento di trasformazione.

ALLEGATO VII

CERTIFICATO SANITARIO

per sottoprodotti di origine animale trasformati destinati ad essere inceneriti o coinceneriti in un altro Stato membro

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Stato membro di destinazione:

Stato membro di origine:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. *Identificazione della partita*

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

II. *Origine della partita*

Indirizzo e numero di riconoscimento dell'impianto di trasformazione:

.....

III. *Destinazione della partita*

Il sottoprodotto di origine animale trasformato è spedito

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

— tipo:

— numero di targa o nome della nave:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti sopra descritti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'incenerimento o dal coincenerimento e sono conformi alle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo.

Fatto a , il
 (luogo) (data)

Timbro ⁽¹⁾.....
 (firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾.....
 (nome, titolo e qualifica del firmatario,
 in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

ALLEGATO VIII

CONDIZIONI D'IGIENE APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI TRANSITO E DI MAGAZZINAGGIO

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli impianti di transito

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:
 - a) i locali devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione;
 - b) gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale;
 - c) gli impianti devono essere costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;
 - d) gli impianti devono comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale;
 - e) gli impianti devono avere dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);
 - f) gli impianti devono avere un dispositivo per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle condizioni d'igiene.
2. Gli impianti devono essere muniti di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale nonché dei veicoli - diversi dalle navi - utilizzati per il trasporto. Devono inoltre disporre di strutture adeguate per la disinfezione delle ruote dei veicoli.

CAPITOLO II

Condizioni generali d'igiene**A. Impianto di transito di categoria 3**

1. L'impianto dev'essere destinato esclusivamente all'importazione, alla raccolta, alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione, al congelamento sotto forma di blocchi, al magazzinaggio temporaneo e alla spedizione di materiali di categoria 3.
2. La cernita dei materiali di categoria 3 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di introduzione di malattie animali.
3. Durante la cernita e il magazzinaggio, i materiali di categoria 3 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.
4. I materiali di categoria 3 devono essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della nuova spedizione.
5. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto dei materiali non trasformati di categoria 3, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con tale materiale, devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. Il materiale di imballaggio dev'essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

B. Impianto di transito di categoria 1 o 2

1. L'impianto dev'essere destinato esclusivamente alla raccolta, alla manipolazione, al magazzinaggio temporaneo e alla spedizione di materiali di categoria 1 o 2.
2. La cernita dei materiali di categoria 1 o 2 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di introduzione di malattie animali.
3. Durante il magazzinaggio, i materiali di categoria 1 o 2 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.
4. I materiali di categoria 1 o 2 devono essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della nuova spedizione.
5. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto dei materiali di categoria 1 e 2, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con tali materiali, devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. Il materiale di imballaggio dev'essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

CAPITOLO III

Requisiti per il riconoscimento degli impianti di magazzinaggio

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:
 - a) gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei prodotti;

- b) gli impianti devono essere costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;
 - c) gli impianti devono comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale;
 - d) gli impianti devono avere dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.).
2. Gli impianti devono essere muniti di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti utilizzati per i prodotti nonché dei veicoli — diversi dalle navi — utilizzati per il trasporto. Devono inoltre disporre di strutture adeguate per la disinfezione delle ruote dei veicoli.
 3. I prodotti devono essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della nuova spedizione.

ALLEGATO IX

NORME APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI ALCUNI MATERIALI DI CATEGORIA 2 E 3 DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 21

1. I materiali di categoria 2 o 3 devono essere trasportati agli utilizzatori o ai centri di raccolta conformemente all'allegato II.
2. Gli impianti devono rispettare almeno i requisiti di cui all'allegato III, capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e f) e paragrafi 2, 3 e 4 e capitolo II, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 9 e devono disporre di strutture adeguate per la distruzione dei materiali non utilizzati e non trasformati di categoria 2 e 3, o per l'invio di tali materiali a un impianto di trasformazione o a un inceneritore in conformità del presente regolamento.
3. Oltre alla documentazione richiesta conformemente all'articolo 8, occorre registrare i seguenti dati:
 - i) per quanto riguarda gli utilizzatori finali, i quantitativi di materiali di categoria 2 o 3 utilizzati e la data di utilizzo;
 - ii) per quanto riguarda i centri di raccolta che forniscono materiali di categoria 2 o 3 agli utilizzatori finali,
 - a) la quantità di materiali di categoria 2 o 3 trasformati conformemente al paragrafo 4;
 - b) il nome e l'indirizzo di ciascun utilizzatore finale che acquista materiali trasformati di categoria 2 o 3;
 - c) i locali a cui devono essere trasportati i materiali di categoria 2 o 3 per essere utilizzati;
 - d) la quantità di materiali consegnati e
 - e) la data della consegna.
4. I centri di raccolta che forniscono agli utilizzatori finali materiali di categoria 2 o 3, diversi dalle frattaglie di pesce, devono
 - i) subire uno dei seguenti trattamenti:
 - a) la denaturazione con una soluzione a base di un colorante approvato dall'autorità competente, di concentrazione tale che la colorazione della carne così trattata risulti chiaramente visibile; l'intera superficie di tutti i pezzi di carne dovrà essere stata ricoperta dalla soluzione di cui sopra mediante processo di immersione o di nebulizzazione o qualsiasi altro metodo di applicazione;
 - b) la sterilizzazione, cioè la bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a completa cottura di ciascun pezzo di carne;
 - c) qualsiasi altro trattamento riconosciuto dall'autorità competente;
 - ii) dopo il trattamento, i materiali di categoria 2 o 3 devono essere confezionati prima della distribuzione e l'imballaggio deve includere il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e la dicitura chiaramente visibile «Non destinato al consumo umano».

ALLEGATO X

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

CAPITOLO 1

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano e di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli, ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. *Identificazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine*

Natura delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine:

Proteine animali trasformate di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento della partita di produzione:

II. *Origine delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine*

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. *Destinazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine*

Le proteine animali trasformate o i prodotti contenenti tali proteine sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. . . . del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che

a) le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente o parzialmente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, che

i) sono state preparate e immagazzinate in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. . . . del Consiglio e del Parlamento europeo;

ii) sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- parti di animali macellati in un macello, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- parti di animali macellati in un macello, scartate in quanto inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- sangue ottenuto da animali macellati in un macello e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, quali ossa sgrassate, ciccioli, ecc.;
- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non comporti alcun rischio per la salute umana o animale;
- pesce o altri animali marini ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
- frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
- conchiglie, sottoprodotti dell'incubazione e sottoprodotti derivanti da uova rotte, provenienti da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso i tali prodotti;

iii) sono stati riscaldati

- ad una temperatura interna superiore a 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm ⁽¹⁾, oppure
- nel caso della farina di sangue o di proteine di specie animali diverse dai mammiferi, diverse dalla farina di pesce, secondo il metodo di trasformazione . . . di cui all'allegato III, capitolo III, del regolamento (CE) n. . . . del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽¹⁾

e

il campione prelevato con scelta casuale è conforme alle seguenti condizioni ⁽²⁾:

- *Clostridium perfringens*: assenza in 1 g
- *Salmonella*: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- *Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, n = 10, M 3 X 10² in 1 g;

CAPITOLO 2

(A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte

Latte di:
(specie)

Descrizione del latte e dei prodotti a base di latte:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione⁽¹⁾:

.....

III. Destinazione del latte e dei prodotti a base di latte

Il latte/i prodotti a base di latte sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto⁽²⁾:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di latte il cui pH sia stato ridotto a meno di 6, non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei prodotti a base di latte

Latte di:
(specie)

Descrizione dei prodotti a base di latte:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione⁽¹⁾:

.....

III. Destinazione dei prodotti a base di latte

I prodotti a base di latte sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto⁽²⁾:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. I prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:
 - a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:
 - che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte;
 - appartenenti ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa della peste suina o dell'afta epizootica; e
 - b) sono stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di . . . per . . . (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi e
 - c) sono stati sottoposti a un processo di acidificazione attraverso il quale il pH viene mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora.
2. Dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione dei prodotti a base di latte.
3. I prodotti a base di latte sono stati collocati in contenitori nuovi ⁽¹⁾ o
 - in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, questi ultimi sono stati disinfettati prima del carico, mediante un prodotto approvato dalle autorità competenti ⁽¹⁾ e
 - i contenitori recano un contrassegno che precisa la natura del latte/del prodotto a base di latte.

Fatto a, il
(luogo) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Per i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(C)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di latte e prodotti a base di latte sottoposti a processo di sterilizzazione o ad un doppio trattamento termico, non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte

Latte di:
(specie)

Descrizione del latte e dei prodotti a base di latte:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione ⁽¹⁾:
.....

III. Destinazione del latte e dei prodotti a base di latte

Il latte/i prodotti a base di latte sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽²⁾:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

CAPITOLO 3

(A)

CERTIFICATO SANITARIO**per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti in conserva per animali da compagnia**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine degli alimenti per animali da compagnia

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo;

- b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- parti di animali macellati in un macello, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
 - parti di animali macellati in un macello, scartate in quanto inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
 - sangue ottenuto da animali macellati in un macello e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
 - sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, quali ossa sgrassate, ciccioli, ecc.;
 - prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non comporti alcun rischio per la salute umana o animale;
 - pesce o altri animali marini ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
 - frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
 - conchiglie, sottoprodotti dell'incubazione e sottoprodotti derivanti da uova rotte, provenienti da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili agli uomini o agli animali attraverso tali prodotti;
- c) sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore $F_c = 3,0$;
- d) sono stati analizzati, sulla base di un campione prelevato con scelta casuale e formato almeno da cinque contenitori per partita trasformata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare l'adeguata esecuzione del trattamento termico sull'intero lotto, conformemente a quanto previsto alla lettera a);
- e) sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento.

Fatto a, il

(luogo) (data)

Timbro ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia, diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

.....

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine degli alimenti per animali da compagnia

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo;

b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

— parti di animali macellati in un macello, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

(C)

CERTIFICATO SANITARIO**per la spedizione verso la Comunità europea di articoli da masticare**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli articoli da masticare

Gli articoli da masticare sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

.....

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

II. Origine degli articoli da masticare

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione degli articoli da masticare

Gli articoli da masticare sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che gli articoli da masticare sopra descritti:

a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo;

b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

— parti di animali macellati in un macello, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

(D)

CERTIFICATO SANITARIO**relativo alla spedizione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli alimenti greggi per animali da compagnia

Gli alimenti greggi per animali da compagnia sono stati fabbricati con sottoprodotti di origine animale delle specie seguenti:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine degli alimenti greggi per animali da compagnia

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:
.....

III. Destinazione degli alimenti greggi per animali da compagnia

Gli alimenti greggi per animali da compagnia sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia sopra descritti:

- a) sono costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti dalle specie di cui al punto I e soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla/e decisione/i .../CE della Commissione ⁽¹⁾;

- b) sono costituiti soltanto da parti di animali macellati in un macello riconosciuto dalla CE, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- c) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. . . . del Consiglio e del Parlamento europeo;
- d) sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;
- e) sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare dispersioni di materiale.

Fatto a il
(luogo) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Citare la/e pertinente/i decisione/i in vigore, relativa/e alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 4

CERTIFICATO SANITARIO

per l'importazione di siero di equidi destinato alla spedizione verso la Comunità europea in provenienza da paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di equidi vivi da macello

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. *Identificazione del siero*

Siero di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

II. *Origine del siero*

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento di raccolta autorizzato:
.....

III. *Destinazione del siero*

Il siero è spedito

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il siero di equidi sopra descritto:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive;
- c) è stato ottenuto da equidi che fin dalla nascita hanno soggiornato nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, in parti del territorio di un paese terzo, in cui:
 - i) negli ultimi 2 anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di morva;
- d) è stato ottenuto da equidi che, al momento del prelievo, non provenivano da un'azienda o non erano presenti in un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria
 - i) nei 6 mesi precedenti nel caso di encefalomielite equina, a contare dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti,
 - ii) nel caso di anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a 3 mesi di distanza l'uno dall'altro,
 - iii) nei 6 mesi precedenti nel caso di stomatite vescicolosa,
 - iv) nel mese precedente la constatazione dell'ultimo caso registrato di rabbia,
 - v) nei 15 giorni precedenti la constatazione dell'ultimo caso registrato di carbonchio;

se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti e i locali disinfettati, il periodo di applicazione dei divieti è di 30 giorni, a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali disinfettati, salvo nel caso del carbonchio, per il quale il periodo suddetto è di 15 giorni;
- e) è stato trattato con tutte le precauzioni per evitare la contaminazione con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;
- f) è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura «siero di equidi» e il numero di registrazione dello stabilimento di raccolta.

Fatto a,
(luogo)

il,
(data)

Timbro ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 5

(A)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA**per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle pelli

Pelli di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

Numero/i di sigillo di contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle:

.....

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato:

.....

III. Destinazione delle pelli

Le pelli sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte:

a) sono state ottenute da animali macellati presso un macello, che sono stati sottoposti a ispezione ante mortem e «post mortem», risultando indenni da malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali e che non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche;

b) sono originarie di un paese oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, di una parte di un paese da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, indenne, per almeno 12 mesi prima della spedizione, dalle seguenti malattie e in cui non sono state praticate in tale periodo vaccinazioni contro le seguenti malattie:

— peste suina classica ⁽¹⁾,

— peste suina africana ⁽¹⁾,

— malattia di Teschen ⁽¹⁾,

— peste bovina ⁽¹⁾,

indenne, per almeno 24 mesi prima della spedizione, da afta epizootica e in cui, per 12 mesi prima della spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia ⁽¹⁾;

c) sono state ottenute

— da animali che hanno soggiornato nel territorio di origine per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;

— nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;

— nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina classica o africana nei precedenti 40 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni;

— da animali che sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica ⁽¹⁾, peste bovina ⁽¹⁾, peste suina classica ⁽¹⁾, peste suina africana ⁽¹⁾ o malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾;

d) sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.

Fatto a il
(luogo) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli trattate di ungulati originarie di paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle pelli

Pelli di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

Numero/i di sigillo di contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle:

.....

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato:

.....

III. Destinazione delle pelli

Le pelli sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte sono state ottenute da animali macellati presso un macello che sono stati sottoposti a ispezione ante mortem e «post mortem», risultando indenni da malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali, che non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche

1. e ⁽¹⁾:

a) sono originarie di un paese o di una parte di un paese in cui non sono stati registrati, negli ultimi 12 mesi, casi delle seguenti malattie, soggette a obbligo di denuncia nel paese di origine:

- peste bovina ⁽²⁾,
- afta epizootica ⁽²⁾,
- peste suina classica ⁽²⁾,
- peste suina africana ⁽²⁾,

e sono state

- essiccate ⁽¹⁾, o
- salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite ⁽¹⁾, o
- salate secche o verdi in data . . . e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della CE ⁽¹⁾,

oppure ⁽¹⁾

b) sono state

- sottoposte a salatura per 7 giorni mediante salmarino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio ⁽¹⁾,

oppure

- sottoposte a salatura mediante salmarino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data . . . e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della CE, oppure

- sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C ⁽¹⁾;

2. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.

Fatto a il
(luogo) (data)

Timbro ⁽³⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(C)

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per pelli di ungulati, ad eccezione delle pelli di suini e di equidi, destinate alla spedizione verso la Comunità europea, che sono state tenute isolate per 21 giorni o che hanno subito un trasporto ininterrotto di 21 giorni prima dell'importazione

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento della presente dichiarazione ufficiale:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle pelli

Pelli di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

Numero/i di sigillo di contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle:

.....

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo ufficiale dello stabilimento:

.....

III. Destinazione delle pelli

Le pelli sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte:

- a) sono state
- essiccate ⁽¹⁾, oppure
 - salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite ⁽¹⁾, o
 - sottoposte a salatura durante 7 giorni mediante sale (marino) con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio ⁽¹⁾, o
 - sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C ⁽¹⁾;
- b) sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento e non sono state in contatto con animali vivi o prodotti di origine animale;
- c) — sono state tenute isolate immediatamente prima della spedizione, sotto controllo ufficiale, per 21 giorni dopo il trattamento di cui alla lettera a) ⁽¹⁾, o
- secondo la dichiarazione del trasportatore, la durata prevista del trasporto è di almeno 21 giorni ⁽¹⁾.

Fatto a il
(luogo) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 6

(A)

CERTIFICATO/DOCUMENTO

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati di volatili e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, palchi, denti o pelli

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del presente certificato/documento:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. *Identificazione dei trofei di caccia*

Trofei di caccia di:
(specie)

Natura dei trofei di caccia:

a) esclusivamente ossa, corna, zoccoli, palchi o denti ⁽¹⁾:

b) esclusivamente pelli ⁽¹⁾:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Numero di riferimento del certificato Cites ⁽¹⁾:

II. *Destinazione dei trofei di caccia*

I trofei di caccia sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i trofei di caccia sopra descritti:

- a) sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;

- b) per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente da pelli ⁽¹⁾, sono stati
- essiccati ⁽¹⁾,
 - salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione ⁽¹⁾,
 - salati secchi o verdi in data . . . e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave e la durata del trasporto sarà tale che essi saranno sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliere della Comunità europea ⁽¹⁾;
- c) per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente di ossa, corna, zoccoli, palchi e denti ⁽¹⁾,
- sono stati immersi in acqua bollente per un periodo adeguato, in modo da garantire che sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, palchi e denti,
 - sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente del paese speditore, in particolare con acqua ossigenata per quanto si riferisce alle parti costituite di ossa.

Fatto a....., il.....
(luogo) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO VETERINARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non abbiano subito alcun trattamento

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del presente certificato:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei trofei di caccia

Trofei di caccia di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Numero di riferimento del certificato Cites (¹):

II. Destinazione dei trofei di caccia

I trofei di caccia sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Per quanto riguarda i trofei di caccia di artiodattili, esclusi i suini (¹),

a) il/la . . . , (regione) . . . è indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi e durante questo periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

CAPITOLO 7

(A)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA**per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato di polizia sanitaria:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. *Identificazione delle setole di suini*

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

II. *Origine delle setole di suini*

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:
.....

III. *Destinazione delle setole di suini*

Le setole di suini sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini originari di . . . e macellati in un macello situato nel paese di origine;
2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non hanno mostrato, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche;
3. il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, la regione di origine è indenne da almeno 12 mesi da peste suina africana;
4. le setole di suini sono asciutte e saldamente chiuse in imballaggi.

Fatto a,
(luogo)

il,
(data)

Timbro ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato di polizia sanitaria:

Paese di destinazione:

(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle setole di suini

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

II. Origine delle setole di suini

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:

.....

III. Destinazione delle setole di suini

Le setole di suini sono spedite

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini originari di . . . e macellati in un macello situato nel paese di origine;
2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non hanno mostrato, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche;
3. le setole di suini sopra descritte sono state
 - bollite ⁽¹⁾,
 - tinte ⁽¹⁾,
 - decolorate ⁽¹⁾.
4. le setole di suini sono asciutte e saldamente chiuse in imballaggi.

Fatto a il
(luogo) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 8

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale non trasformati, destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti tecnici, compresi i prodotti farmaceutici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei sottoprodotti di origine animale non trasformati

Natura dei sottoprodotti di origine animale non trasformati:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine dei sottoprodotti di origine animale non trasformati

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione dei sottoprodotti di origine animale non trasformati

I sottoprodotti di origine animale non trasformati sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i sottoprodotti di origine animale non trasformati sopra descritti

- a) sono costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti dalle specie di cui al punto I e soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla/e decisione/i ... della Commissione ⁽¹⁾;
- b) sono costituiti soltanto da parti di animali macellati in un macello, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- c) sono stati congelati nel laboratorio di origine;
- d) sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;
- e) sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare dispersioni di materiale.

Fatto a il
(luogo) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Citare la/e pertinente/i decisione/i in vigore, relativa/e alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

ALLEGATO XI

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI AUTORIZZANO L'IMPORTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima, in quanto le importazioni devono attenersi alle condizioni sanitarie prescritte a tutela della salute umana e di quella animale.

PARTE I

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e prodotti a base di latte

I paesi terzi riportati nelle colonne B o C dell'allegato della decisione 95/340/CE.

PARTE II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di farina di pesce e olio di pesce

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE e i seguenti paesi:

- (EE) Estonia
- (PR) Porto Rico
- (UA) Ucraina

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti sanguigni**A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati**

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico**A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati**

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di materiali non trasformati destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e prodotti tecnici**A. Materiali non trasformati ottenuti da animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina**

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. *Materiali non trasformati ottenuti da volatili da cortile*

I paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di volatili da cortile.

C. *Materiali non trasformati ottenuti da altre specie*

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini non trasformate

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di stallatico liquido per trattamento del suolo

A. *Prodotti trasformati a base di stallatico liquido*

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

B. *Stallatico liquido trasformato proveniente da equidi*

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE per gli equidi vivi.

C. *Stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili da cortile*

I paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di volatili da cortile.

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

(LK) Sri Lanka ⁽¹⁾

(JP) Giappone ⁽²⁾

(TW) Taiwan ⁽²⁾

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico per l'alimentazione animale

I paesi terzi elencati nella prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

(KR) Repubblica di Corea ⁽³⁾

(MY) Malaysia ⁽³⁾

(PK) Pakistan ⁽³⁾

(TW) Taiwan ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Esclusivamente per articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.

⁽²⁾ Esclusivamente per alimenti trasformati di origine animale destinati a pesci ornamentali.

⁽³⁾ Soltanto la gelatina.